

MED-6613-2 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878
Data di revisione: 29/11/2023 Data di emissione: 18/03/2014

Versione: 5.0

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto Miscela
Nome del prodotto MED-6613-2 Part A
Sinonimi Inchiostro siliconico

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Usi identificati pertinenti

Uso della sostanza/miscela Per esclusivo uso professionale.

1.2.2. Usi controindicati

Usi controindicati Nessuna informazione supplementare disponibile.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

NuSil Technology Europe
1198 Avenue Maurice Donat
Le Natura Bt. 2
06250 Mougins
France
+33 4 92 96 93 31
productstewardship@avantorsciencesgcc.com
www.nusil.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza +1 703-527-3887 CHEMTREC (internazionale e marittimo)
800-424-9300 CHEMTREC (negli USA)
+(39)-0245557031

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008

Liq. infiamm. 3 H226
Irrit. cutanea 2 H315
Irritaz. oculare 2 H319
STOT SE 3 H335
STOT RE 2 H373
Asp. asp. 1 H304

Testo completo delle classi di pericolo e delle dichiarazioni H: vedere sezione 1.6

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo (CLP)



Avvertenza (CLP)

Pericolo

Indicazioni di pericolo (CLP)

H226 - Liquido e vapori infiammabili.
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

MED-6613-2 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Consigli di prudenza (CLP)

H315 - Provoca irritazione cutanea.
H319 - Provoca grave irritazione oculare.
H335 - Può irritare le vie respiratorie.
H373 - Può provocare danni agli organi (organi uditivi) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare.
P233 - Tenere il recipiente ben chiuso.
P240 - Mettere a terra e a massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
P241 - Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione a prova di esplosione.
P242 - Utilizzare utensili antiscintillamento.
P243 - Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche.
P260 - Non respirare la nebbia, le particelle nebulizzate e i vapori.
P264 - Lavare con cura le mani, gli avambracci e le aree esposte dopo la manipolazione.
P271 - Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P280 - Proteggere gli occhi, indossare indumenti/guanti protettivi.
P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle.
P304+P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P312 - In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P321 - Trattamento specifico (vedere la Sezione 4 in questa etichetta).
P331 - NON provocare il vomito.
P332+P313 - In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste: consultare un medico.
P362+P364 - Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P370+P378 - In caso di incendio: utilizzare mezzi di estinzione appropriati.
P403+P235 - Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco.
P405 - Conservare sotto chiave.
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in centri di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

MED-6613-2 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono alla classificazione

L'esposizione può peggiorare condizioni oculari, cutanee o respiratorie preesistenti.

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT/vPvB del regolamento REACH, allegato XIII.

La sostanza/miscela non contiene sostanze uguali o superiori allo 0,1% in peso che sono presenti nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59 (1) del REACH per avere proprietà che alterano il sistema endocrino o identificate come proprietà che alterano il sistema endocrino in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/2100 o nel Regolamento della Commissione (UE) 2018/605

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1. Sostanze

Non applicabile

3.2. Miscela

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008
Massa di reazione di etilbenzene e xilene	(N. CAS) Non applicabile (N. CE) 905-588-0 (N. REACH) 01-2119539452-40	30-50	Liq. infiamm. 3, H226 Toss. acuta 4 (cutanea), H312 Toss. acuta 4 (Inalazione: vapore), H332 Irritazione cutanea 2, H315 Irrit. oculare 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Asp. asp. 1, H304
Silanamina, 1,1,1-trimetil-N-(trimetilsilil)-, prodotti dell'idrolisi con silice	(N. CAS) 68909-20-6 (N. CE) 272-697-1 (N. indice CE) 014-052-00-7 (REACH-no) 01-2119379499-16 (sostanza silicea amorfa sintetica); 01-2119438176-38 (esametildisilazano)	< 10	STOT RE 2, H373*
Glicidossipropiltrimetossisilano	(N. CAS) 2530-83-8 (N. CE) 219-784-2	<3	Les. oculare 1, H318 Acquatica cronica 3, H412
Terra di diatomee a base di silicio, amorfa*	(N. CAS) 68855-54-9 (N. CE) 272-489-0	< 1	Canc. 1A, H350 STOT RE 1, H372

Testo completo delle indicazioni di pericolo H: vedere sezione 16

* La terra di diatomee a base di silicio amorfa provoca danni alla salute in seguito a un'esposizione prolungata per inalazione. Poiché il prodotto si presenta in forma liquida, la terra di diatomee non può essere trasportata per via aerea e non può essere inalata. Pertanto, il pericolo solitamente associato alla terra di diatomee non si applica al presente prodotto.

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure generali di primo soccorso

Non somministrare mai nulla per via orale a una persona che ha perso conoscenza. In caso di malessere, consultare un medico (se possibile, mostrare l'etichetta).

Misure di primo soccorso dopo l'inalazione

In caso di sintomi: spostarsi all'aria aperta e ventilare l'area sospetta. Se i problemi di respirazione persistono, consultare un medico.

Misure di primo soccorso dopo il contatto con la pelle

Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. Tenere immediatamente in ammollo in acqua l'area colpita per almeno 15 minuti. Se l'irritazione aumenta o persiste, consultare un medico.

MED-6613-2 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Misure di primo soccorso dopo il contatto con gli occhi	Risciacquare immediatamente con acqua per almeno 15 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione aumenta o persiste, consultare un medico.
Misure di primo soccorso dopo l'ingestione	Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Mettere su un fianco il soggetto colpito. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti	Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può irritare le vie respiratorie. Può provocare danni agli organi (organi uditivi) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Sintomi/effetti dopo l'inalazione	Irritazione alle vie respiratorie e alle altre membrane mucose.
Sintomi/effetti dopo il contatto con la pelle	Arrossamento, dolore, gonfiore, prurito, bruciore, secchezza e dermatite.
Sintomi/effetti dopo il contatto con gli occhi	Il contatto determina un'irritazione grave con rossore e gonfiore della congiuntiva.
Sintomi/effetti dopo l'ingestione	Durante l'ingestione o il vomito può verificarsi aspirazione nei polmoni che può danneggiare i polmoni.
Sintomi cronici	Può provocare danni agli organi (organi uditivi) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione adeguati	Estintore a polvere chimica secca, schiuma resistente all'alcol o anidride carbonica (CO ₂). L'acqua potrebbe essere inefficace, ma deve essere utilizzata per mantenere al fresco i contenitori esposti al fuoco.
Mezzi di estinzione inadeguati	Non utilizzare getti d'acqua ad alta pressione. Un getto d'acqua ad alta pressione può propagare il liquido in fiamme. L'applicazione di un getto d'acqua sul prodotto caldo può causare la formazione di schiuma e aumentare l'intensità delle fiamme.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo d'incendio	Liquido e vapori infiammabili. I vapori sono più pesanti dell'aria e possono diffondersi a notevoli distanze fino a una fonte di accensione, provocando un ritorno di fiamma.
Pericolo di esplosione	Potrebbero formarsi miscele di vapore-aria infiammabili o esplosive.
Reattività	Reagisce violentemente con sostanze molto ossidanti. Aumentato rischio di incendio o esplosione.
Prodotti combustibili pericolosi	Ossidi di carbonio (CO, CO ₂). Formaldeide. Ossidi di metalli. Ossidi di azoto. Ossidi di silicio.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure precauzionali antincendio	Prestare la massima attenzione quando si domano incendi di sostanze chimiche.
----------------------------------	---

MED-6613-2 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Istruzioni antincendio	Utilizzare acqua nebulizzata o nebbia per raffreddare i contenitori esposti. In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
Protezione durante lo spegnimento di incendi	Non accedere all'area in cui è presente l'incendio senza dispositivi di protezione adatti, compresa una protezione delle vie respiratorie.

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Disposizioni generali	Evitare di respirare (vapori, nebbia, aerosol). Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare. Prestare particolare attenzione a evitare scariche elettrostatiche.
-----------------------	--

6.1.1. Per il personale non addetto alle emergenze

Dispositivi di protezione	Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati.
Procedure di emergenza	Evacuare il personale non necessario. Bloccare la perdita se non c'è pericolo.

6.1.2. Per i primi soccorritori

Dispositivi di protezione	Dotare il team preposto alla pulizia di protezioni adeguate.
Procedure di emergenza	Dopo l'arrivo in loco, l'operatore di primo intervento deve riconoscere la presenza di materiali pericolosi, proteggere se stesso e il pubblico, chiudere l'accesso all'area e richiedere l'assistenza di personale qualificato appena le condizioni lo permettono. Eliminare prima le fonti di accensione, quindi ventilare l'area.

6.2. Precauzioni ambientali

Prevenire la dispersione nel sistema fognario e nelle acque pubbliche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per il contenimento	Come misura precauzionale immediata, isolare eventuali aree di fuoriuscite o perdite in tutte le direzioni. Contenere eventuali fuoriuscite con argini o materiali assorbenti per impedire la dispersione e l'ingresso nel sistema fognario o in corsi d'acqua.
Metodi per la bonifica	Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in modo sicuro. Utilizzare solo utensili antiscintillamento. Assorbire e/o contenere eventuali fuoriuscite con materiale inerte. Non assorbire con materiale combustibile come: segatura o materiale a base di cellulosa. Trasferire il materiale versato in un contenitore adeguato per lo smaltimento. In caso di fuoriuscite, contattare le autorità competenti.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere la sezione 8 per i controlli dell'esposizione e la protezione personale e la sezione 13 per le considerazioni sullo smaltimento.

MED-6613-2 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Pericoli ulteriori durante la lavorazione	Maneggiare con cura i contenitori vuoti, poiché i vapori residui sono infiammabili. Si decompone a temperature superiori a 150 °C (> 300 °F) con il rilascio di vapori di formaldeide.
Precauzioni per la manipolazione sicura	Evitare il contatto con pelle, occhi e indumenti. Lavare le mani e altre aree esposte con acqua e sapone delicato prima di mangiare, bere o fumare e al momento di lasciare il luogo di lavoro. Evitare di respirare i vapori, la nebbia, gli aerosol. Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
Misure igieniche	Manipolare secondo buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche	Attenersi alle normative in vigore. Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche. Mettere a terra e a massa il contenitore e il dispositivo ricevente. Utilizzare apparecchiature elettriche, di illuminazione e di ventilazione a prova di esplosione.
Condizioni di conservazione	Conservare secondo i sistemi di classe di conservazione nazionali applicabili. Conservare in un luogo asciutto e fresco. Tenere/Conservare al riparo da luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili. Conservare sotto chiave/in un luogo sicuro. Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso. Conservare in luogo a prova di incendio.
Materiali incompatibili	Acidi forti, basi forti e sostanze molto comburenti.

7.3. Usi finali particolari

Per esclusivo uso professionale.

SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo

Vedere la sezione 16 per la base giuridica delle informazioni sul valore limite nella sezione 8.1, inclusa la legislazione o la disposizione nazionale che dà origine a un dato limite.

Silanamine, 1,1,1-trimetil-N-(trimetilsilil)-, prodotti di idrolisi con sostanza silicea (68909-20-6)		
Austria	OEL TWA (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	4 mg/m ³ (anche sostanza silicea prodotta con trattamento a umido - frazione inalabile)
Repubblica Ceca	OEL TWA (base giuridica: reg. 41/2020)	0,1 mg/m ³ (frazione respirabile) 4 mg/m ³
Estonia	OEL TWA (base giuridica: Regolamento n. 105)	2 mg/m ³ (polvere amorfa-respirabile)
Finlandia	OEL TWA (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	5 mg/m ³ (diossido di silicio, amorfo)
Germania	OEL TWA (base giuridica: TRGS 900)	4 mg/m ³ (il rischio di danno all'embrione o al feto può essere escluso quando si osservano i valori AGW e BGW - frazione inalabile)
Irlanda	OEL TWA (base giuridica: 2020 COP)	6 mg/m ³ (polvere totale inalabile) 2,4 mg/m ³ (polvere respirabile)
Irlanda	OEL STEL (base giuridica: 2020 COP)	18 mg/m ³ (polvere respirabile calcolata) 7,2 mg/m ³ (polvere respirabile calcolata)
Lettonia	OEL TWA (base giuridica: reg. n. 325)	1 mg/m ³
Norvegia	OEL TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	1,5 mg/m ³ (polvere respirabile)
Norvegia	OEL STEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	3 mg/m ³ (valore calcolato-polvere respirabile)
Slovenia	OEL TWA (base giuridica: n. 79/19)	4 mg/m ³ (frazione inalabile, gel)

MED-6613-2 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Svizzera	OEL TWA (base giuridica: OLVSNALF)	4 mg/m ³ (inclusa silice, polvere inalabile amorfa)
Terra di diatomee a base di silicio, amorfa (68855-54-9)		
Austria	OEL TWA (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	0,3 mg/m ³ (frazione respirabile (silice, amorfa))
Croazia	OEL TWA (base giuridica: OG n. 91/2018)	2,4 mg/m ³ (polvere respirabile) 6 mg/m ³ (polvere totale, particelle inalabili)
Germania	OEL TWA (base giuridica: TRGS 900)	0,3 mg/m ³ (il rischio di danno all'embrione o al feto può essere escluso quando i valori AGW e BGW sono osservati - frazione respirabile)
Irlanda	OEL TWA (base giuridica: 2020 COP)	1,2 mg/m ³ (polvere respirabile)
Irlanda	OEL STEL (base giuridica: 2020 COP)	3,6 mg/m ³ (polvere respirabile calcolata)
Polonia	OEL TWA (base giuridica: Dz. U. 2020 n. 61)	2 mg/m ³ (frazione inalabile) 1 mg/m ³ (frazione respirabile)
Slovenia	OEL TWA (base giuridica: n. 79/19)	0,3 mg/m ³ (frazione respirabile)
Svizzera	OEL TWA (base giuridica: OLVSNALF)	0,3 mg/m ³ (inclusa silice, polvere amorfa respirabile)
Massa di reazione di etilbenzene e xilene		
UE	IOELV TWA (base giuridica: 2019/1831 UE in conf. a 98/24/CE)	221 mg/m ³ (puro)
UE	IOELV TWA (base giuridica: 2019/1831 UE in conf. a 98/24/CE)	50 ppm (puro)
UE	IOELV STEL (base giuridica: 2019/1831 UE in conf. a 98/24/CE)	442 mg/m ³ (puro)
UE	IOELV STEL (base giuridica: 2019/1831 UE in conf. a 98/24/CE)	100 ppm (puro)
UE	Osservazione	Possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle (sostanza pura)
Austria	OEL TWA (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	221 mg/m ³ (tutti gli isomeri)
Austria	OEL TWA (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	50 ppm (tutti gli isomeri)
Austria	OEL STEL (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	442 mg/m ³
Austria	OEL STEL (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	100 ppm
Belgio	OEL TWA (base giuridica: Decreto regio 21/01/2020)	221 mg/m ³
Belgio	OEL TWA (base giuridica: Decreto regio 21/01/2020)	50 ppm
Belgio	OEL STEL (base giuridica: Decreto regio 21/01/2020)	442 mg/m ³
Belgio	OEL STEL (base giuridica: Decreto regio 21/01/2020)	100 ppm
Belgio	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto regio 21/01/2020)	Pelle, notazione cutanea (sostanza pura)
Bulgaria	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 13/10)	221 mg/m ³ (puro)
Bulgaria	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 13/10)	50 ppm (puro)
Bulgaria	OEL STEL (base giuridica: Reg. n. 13/10)	442 mg/m ³ (puro)
Bulgaria	OEL STEL (base giuridica: Reg. n. 13/10)	100 ppm (puro)
Croazia	OEL TWA (base giuridica: OG n. 91/2018)	221 mg/m ³
Croazia	OEL TWA (base giuridica: OG n. 91/2018)	50 ppm
Croazia	OEL STEL (base giuridica: OG n. 91/2018)	442 mg/m ³
Croazia	OEL STEL (base giuridica: OG n. 91/2018)	100 ppm
Croazia	Categoria chimica OEL (base giuridica: OG n. 91/2018)	Notazione cutanea
Croazia	OEL BLV (base giuridica: OG n. 91/2018)	1,5 mg/l Parametro: Xilene - Mezzo: sangue - Tempo di campionamento: alla fine del turno di lavoro (l'assunzione di alcol prima dell'esposizione allo xilene aumenta il risultato) 1,5 g/g creatinina Parametro: Acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo di campionamento: alla fine del turno di lavoro (calcolato sul valore medio della creatinina di 1,2 g/l nell'urina)
Cipro	OEL TWA (base giuridica: KDP 16/2019)	221 mg/m ³
Cipro	OEL TWA (base giuridica: KDP 16/2019)	50 ppm
Cipro	OEL STEL (base giuridica: KDP 16/2019)	442 mg/m ³
Cipro	OEL STEL (base giuridica: KDP 16/2019)	100 ppm
Cipro	Categoria chimica OEL (base giuridica: KDP 16/2019)	Pelle - potenziale di assorbimento cutaneo
Repubblica Ceca	OEL TWA (base giuridica: Reg. 41/2020)	200 mg/m ³
Repubblica Ceca	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto n. 107/2013)	Potenziale assorbimento cutaneo

MED-6613-2 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Repubblica Ceca	OEL BLV (base giuridica: Reg. 41/2020)	820 µmol/mmol creatinina Parametro: Acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo di campionamento: fine del turno 1400 mg/g creatinina Parametro: Acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo di campionamento: fine del turno
Danimarca	OEL TWA (base giuridica: BEK n. 698 del 28/05/2020)	109 mg/m ³ (xilene, tutti gli isomeri)
Danimarca	OEL TWA (base giuridica: BEK n. 698 del 28/05/2020)	25 ppm (xilene, tutti gli isomeri)
Estonia	OEL TWA (base giuridica: Regolamento n. 105)	200 mg/m ³
Estonia	OEL TWA (base giuridica: Regolamento n. 105)	50 ppm
Estonia	OEL STEL (base giuridica: Regolamento n. 105)	450 mg/m ³
Estonia	OEL STEL (base giuridica: Regolamento n. 105)	100 ppm
Estonia	Categoria chimica OEL (base giuridica: Regolamento n. 105)	Notazione cutanea
Finlandia	OEL TWA (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	220 mg/m ³
Finlandia	OEL TWA (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	50 ppm
Finlandia	OEL STEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	440 mg/m ³
Finlandia	OEL STEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	100 ppm
Finlandia	Categoria chimica OEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	Potenziale assorbimento cutaneo
Finlandia	OEL BLV (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	Parametro: Acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo di campionamento: dopo il turno
Francia	OEL STEL (base giuridica: INRS ED 984)	442 mg/m ³ (limite restrittivo)
Francia	OEL STEL (base giuridica: INRS ED 984)	100 ppm (limite restrittivo)
Francia	OEL TWA (base giuridica: INRS ED 984)	221 mg/m ³ (limite restrittivo)
Francia	OEL TWA (base giuridica: INRS ED 984)	50 ppm (limite restrittivo)
Francia	Categoria chimica OEL (base giuridica: INRS ED 984)	Rischio di assorbimento cutaneo
Francia	OEL BLV (base giuridica: Decreto 2009-1570)	1500 mg/g creatinina Parametro: Acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo di campionamento: fine del turno
Germania	OEL TWA (base giuridica: TRGS 900)	220 mg/m ³ (tutti gli isomeri)
Germania	OEL TWA (base giuridica: TRGS 900)	50 ppm (tutti gli isomeri)
Germania	OEL BLV (base giuridica: TRGS 903)	2000 mg/l Parametro: Acido metilippurico (tolurico) - Mezzo: urina - Tempo di campionamento: fine del turno (tutti gli isomeri)
Germania	Categoria chimica OEL (base giuridica: TRGS 900)	Notazione cutanea (tutti gli isomeri)
Gibilterra	OEL TWA (base giuridica: LN. 2018/181)	221 mg/m ³ (puro)
Gibilterra	OEL TWA (base giuridica: LN. 2018/181)	50 ppm (puro)
Gibilterra	OEL STEL (base giuridica: LN. 2018/181)	442 mg/m ³ (puro)
Gibilterra	OEL STEL (base giuridica: LN. 2018/181)	100 ppm (puro)
Gibilterra	Categoria chimica OEL (base giuridica: LN. 2018/181)	Notazione cutanea (sostanza pura)
Grecia	OEL TWA (base giuridica: PWHSE)	435 mg/m ³
Grecia	OEL TWA (base giuridica: PWHSE)	100 ppm
Grecia	OEL STEL (base giuridica: PWHSE)	650 mg/m ³
Grecia	OEL STEL (base giuridica: PWHSE)	150 ppm
Grecia	Categoria chimica OEL (base giuridica: PWHSE)	Pelle - potenziale assorbimento cutaneo
Ungheria	OEL TWA (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	221 mg/m ³
Ungheria	OEL STEL (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	442 mg/m ³
Ungheria	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	Potenziale assorbimento cutaneo
Irlanda	OEL TWA (base giuridica: 2020 COP)	221 mg/m ³
Irlanda	OEL TWA (base giuridica: 2020 COP)	50 ppm
Irlanda	OEL STEL (base giuridica: 2020 COP)	442 mg/m ³
Irlanda	OEL STEL (base giuridica: 2020 COP)	100 ppm
Irlanda	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	Potenziale assorbimento cutaneo
USA ACGIH	OEL TWA (base giuridica: IMDFN1)	100 ppm
USA ACGIH	OEL STEL (base giuridica: IMDFN1)	150 ppm
USA ACGIH	Valore BEI (base giuridica: IMDFN1)	1,5 g/g creatinina Parametro: Acidi metilippurici - Mezzo: urina - Tempo di campionamento: fine del turno
Italia	OEL TWA (base giuridica: Decreto 81)	221 mg/m ³ (puro)
Italia	OEL TWA (base giuridica: Decreto 81)	50 ppm (puro)

MED-6613-2 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Italia	OEL STEL (base giuridica: Decreto 81)	442 mg/m ³ (puro)
Italia	OEL STEL (base giuridica: Decreto 81)	100 ppm (puro)
Italia	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto 81)	pelle - potenziale di assorbimento cutaneo (sostanza pura)
Lettonia	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 325)	221 mg/m ³
Lettonia	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 325)	50 ppm
Lettonia	Categoria chimica OEL (base giuridica: Reg. n. 325)	Pelle - possibilità di esposizione cutanea
Lituania	OEL TWA (base giuridica: HN 23:2011)	221 mg/m ³ (isomeri miscelati, puro)
Lituania	OEL TWA (base giuridica: HN 23:2011)	50 ppm (isomeri miscelati, puro)
Lituania	OEL STEL (base giuridica: HN 23:2011)	442 mg/m ³ (isomeri miscelati, puro)
Lituania	OEL STEL (base giuridica: A-N 684)	100 ppm (isomeri miscelati, puro)
Lituania	Categoria chimica OEL (base giuridica: HN 23:2011)	Notazione cutanea
Lussemburgo	OEL TWA (base giuridica: A-N 684)	221 mg/m ³
Lussemburgo	OEL TWA (base giuridica: A-N 684)	50 ppm
Lussemburgo	OEL STEL (base giuridica: A-N 684)	442 mg/m ³
Lussemburgo	OEL STEL (base giuridica: A-N 684)	100 ppm
Lussemburgo	Categoria chimica OEL (base giuridica: A-N 684)	Possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle
Malta	OEL TWA (base giuridica: MOHSAA Ch. 424)	221 mg/m ³ (puro)
Malta	OEL TWA (base giuridica: MOHSAA Ch. 424)	50 ppm (puro)
Malta	OEL STEL (base giuridica: MOHSAA Ch. 424)	442 mg/m ³ (puro)
Malta	OEL STEL (base giuridica: MOHSAA Ch. 424)	100 ppm (puro)
Malta	Categoria chimica OEL (base giuridica: MOHSAA Ch. 424)	Possibilità di assunzione significativa attraverso la pelle (sostanza pura)
Paesi Bassi	OEL TWA (base giuridica: OWCLRV)	210 mg/m ³
Paesi Bassi	OEL STEL (base giuridica: OWCLRV)	442 mg/m ³
Norvegia	OEL TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	108 mg/m ³
Norvegia	OEL TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	25 ppm
Norvegia	OEL STEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	135 mg/m ³ (valore calcolato)
Norvegia	OEL STEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	37,5 ppm (valore calcolato)
Norvegia	Categoria chimica OEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	Notazione cutanea
Polonia	OEL TWA (base giuridica: Dz. U. 2020 n. 61)	100 mg/m ³ (miscela di isomeri)
Polonia	OEL TWA (base giuridica: Dz. U. 2020 n. 61)	200 mg/m ³ (miscela di isomeri)
Portogallo	OEL TWA (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	221 mg/m ³ (valore limite indicativo)
Portogallo	OEL TWA (base giuridica: norma portoghese NP 1796:2014)	50 ppm (valore limite indicativo)
Portogallo	OEL STEL (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	442 mg/m ³ (valore limite indicativo)
Portogallo	OEL STEL (base giuridica: norma portoghese NP 1796:2014)	100 ppm (valore limite indicativo)
Portogallo	Categoria chimica OEL (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	A4 - Non classificabile come cancerogeno per l'uomo, pelle - possibilità di esposizione cutanea
Romania	OEL TWA (base giuridica: Dec. gov. n. 1.218)	221 mg/m ³ (puro)
Romania	OEL TWA (base giuridica: Dec. gov. n. 1.218)	50 ppm (puro)
Romania	OEL STEL (base giuridica: Dec. gov. n. 1.218)	442 mg/m ³ (puro)
Romania	OEL STEL (base giuridica: Dec. gov. n. 1.218)	100 ppm (puro)
Romania	Categoria chimica OEL (base giuridica: Dec. gov. n. 1.218)	Notazione cutanea (sostanza pura)
Romania	OEL BLV (base giuridica: Dec. gov. n. 1.218)	3 g/l Parametro: Acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo di campionamento: fine del turno
Slovacchia	OEL TWA (base giuridica: Decreto gov. 33/2018)	221 mg/m ³
Slovacchia	OEL TWA (base giuridica: Decreto gov. 33/2018)	50 ppm
Slovacchia	OEL STEL (base giuridica: Decreto gov. 33/2018)	442 mg/m ³
Slovacchia	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto gov. 33/2018)	Potenziale assorbimento cutaneo
Slovacchia	OEL BLV (base giuridica: Dec. gov. 33/2018)	1,5 mg/l Parametro: Xilene - Mezzo: sangue - Tempo di campionamento: fine dell'esposizione o del turno di lavoro (tutti gli isomeri) 2000 mg/l Parametro: Acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo di campionamento: fine dell'esposizione o del turno di lavoro
Slovenia	OEL TWA (base giuridica: n. 79/19)	221 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA (base giuridica: n. 79/19)	50 ppm

MED-6613-2 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Slovenia	OEL STEL (base giuridica: n. 79/19)	442 mg/m ³
Slovenia	OEL STEL (base giuridica: n. 79/19)	100 ppm
Slovenia	Categoria chimica OEL (base giuridica: n. 79/19)	Potenziale assorbimento cutaneo
Spagna	OEL TWA (base giuridica: OELCAIS)	221 mg/m ³ (valore limite indicativo)
Spagna	OEL TWA (base giuridica: OELCAIS)	50 ppm (valore limite indicativo)
Spagna	OEL STEL (base giuridica: OELCAIS)	442 mg/m ³
Spagna	OEL STEL (base giuridica: OELCAIS)	100 ppm
Spagna	Categoria chimica OEL (base giuridica: OELCAIS)	Pelle - potenziale di assorbimento cutaneo
Spagna	OEL BLV (base giuridica: OELCAIS)	1 g/g creatinina Parametro: Acidi metilippurici - Mezzo: urina - Tempo di campionamento: fine del turno
Svezia	OEL TLV (base giuridica: AFS 2018:1)	221 mg/m ³ (xilene)
Svezia	OEL TLV (base giuridica: AFS 2018:1)	50 ppm (xilene)
Svezia	OEL STEL (base giuridica: AFS 2018:1)	442 mg/m ³ (xilene)
Svezia	OEL STEL (base giuridica: AFS 2018:1)	100 ppm (xilene)
Svezia	Categoria chimica OEL (base giuridica: AFS 2018:1)	Notazione cutanea
Svizzera	OEL STEL (base giuridica: OLVSNAlF)	870 mg/m ³
Svizzera	OEL STEL (base giuridica: OLVSNAlF)	200 ppm
Svizzera	OEL TWA (base giuridica: OLVSNAlF)	435 mg/m ³
Svizzera	OEL TWA (base giuridica: OLVSNAlF)	100 ppm
Svizzera	Categoria chimica OEL (base giuridica: OLVSNAlF)	Notazione cutanea
Svizzera	OEL BLV (base giuridica: OLVSNAlF)	2 g/l Parametro: acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo del processo: fine turno

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici appropriati

Nelle immediate vicinanze di qualsiasi luogo in cui sussista il rischio potenziale di esposizione devono essere disponibili punti di irrigazione oculare d'emergenza e docce di sicurezza. Assicurare un'adeguata ventilazione, specialmente in zone chiuse. Assicurarsi che siano rispettate tutte le normative nazionali/locali. Utilizzare rilevatori di gas nei casi in cui potrebbero essere rilasciati gas o vapori infiammabili. Seguire le corrette procedure di messa a terra per evitare le scariche di elettricità statica. Utilizzare impianti a prova di esplosione. Guanti. Indumenti protettivi. Occhiali protettivi. Ventilazione insufficiente: indossare un apparecchio di protezione respiratoria. I dispositivi di protezione individuale devono essere scelti in conformità al Regolamento (UE) 2016/425, agli standard CEN e in accordo con il fornitore dei dispositivi di protezione.

Dispositivo di protezione individuale



Materiali per indumenti protettivi

Materiali e tessuti resistenti alle sostanze chimiche. Indossare indumenti completamente ignifughi o in tessuti ritardanti di fiamma.

Protezione per le mani

Indossare guanti protettivi.

Protezione per gli occhi

Occhiali di sicurezza per sostanze chimiche.

Protezione della pelle e del corpo

Indossare indumenti protettivi adeguati.

Protezione delle vie respiratorie

In caso di superamento dei limiti di esposizione o di comparsa di irritazioni, indossare una protezione per le vie respiratorie approvata. Quando la ventilazione del locale è insufficiente, in caso di atmosfera povera di ossigeno o se i livelli d'esposizione

MED-6613-2 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

non sono noti, indossare una protezione approvata per le vie respiratorie.

Altre informazioni

Durante l'uso, non mangiare, bere o fumare.

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	Liquido
Colore, aspetto	Nero
Odore	Solvente
Soglia olfattiva	Nessun dato disponibile
pH	Nessun dato disponibile
Velocità di evaporazione	Nessun dato disponibile
Punto di fusione	Nessun dato disponibile
Punto di congelamento	Nessun dato disponibile
Punto di ebollizione	140 °C (284 °F)
Punto di infiammabilità	27 °C (80,6 °F)
Temperatura di autoaccensione	Nessun dato disponibile
Temperatura di decomposizione	Nessun dato disponibile
Infiammabilità (solidi, gas)	Non applicabile
Tensione di vapore	Nessun dato disponibile
Densità di vapore relativa a 20 °C	Nessun dato disponibile
Densità relativa	< 1 (acqua = 1)
Solubilità	Nessun dato disponibile
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua	Nessun dato disponibile
Viscosità	Nessun dato disponibile
Proprietà esplosive	Nessun dato disponibile
Proprietà ossidanti	Nessun dato disponibile
Limiti di esplosività	Nessun dato disponibile
Rapporto aspetto particelle	Non applicabile
Stato di aggregazione delle particelle	Non applicabile
Stato di agglomerazione delle particelle	Non applicabile
Area di superficie specifica delle particelle	Non applicabile
Polverosità delle particelle	Non applicabile

9.2. Altre informazioni

Contenuto COV	30-50 %
---------------	---------

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1. Reattività

Reagisce violentemente con sostanze molto ossidanti. Aumentato rischio di incendio o esplosione.

10.2. Stabilità chimica

Liquido e vapori infiammabili. Possono formarsi miscele di vapore-aria infiammabili o esplosive.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si verifica polimerizzazione pericolosa.

10.4. Condizioni da evitare

Luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse, calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme libere, materiali incompatibili e altre fonti di accensione.

MED-6613-2 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti, basi forti e sostanze molto comburenti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Decomposizione non prevista in condizioni di temperatura ambiente. La decomposizione termica può produrre: Ossidi di carbonio (CO, CO₂). Ossidi di metalli. Ossidi di azoto. Ossidi di silicio. Si decompone sopra i 150 °C (>300 °F) rilasciando vapori di formaldeide. La formaldeide è un potenziale cancerogeno e può agire come potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e della pelle. La formaldeide può anche causare irritazione oculare e delle vie respiratorie.

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008

Vie di esposizione probabili	Cutanea; contatto con gli occhi; ingestione
Tossicità acuta (orale)	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità acuta (cutanea)	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità acuta (inalazione)	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Glicidossipropiltrimetossilano (2530-83-8)	
LD50 orale, ratto	8025 mg/kg
LD50 cutanea, coniglio	4250 mg/kg
LC50 inalazione, ratto	> 5,3 mg/l/4 ore
Terra di diatomee a base di silicio, amorfa (68855-54-9)	
LD50 orale, ratto	> 2000 mg/kg
LC50 inalazione, ratto	> 2,6 mg/l/4h (nessun decesso)
Massa di reazione di etilbenzene e xilene	
LD50 Orale, ratto	3.523 mg/kg
LC50 Inalazione, ratto	6700 ppm/4 ore

Corrosione cutanea/irritazione cutanea	Provoca irritazione cutanea.
Lesione/irritazione oculari	Provoca grave irritazione oculare.
Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Mutagenicità sulle cellule germinali	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Cancerogenicità	Non classificato. (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità per la riproduzione	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola	Può irritare le vie respiratorie.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta	Può provocare danni agli organi (organi uditivi) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Pericolo in caso di aspirazione	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Sintomi/lesioni dopo l'inalazione	Irritazione alle vie respiratorie e alle altre membrane mucose.
Sintomi/lesioni dopo il contatto con la pelle	Arrossamento, dolore, gonfiore, prurito, bruciore, secchezza e dermatite.

MED-6613-2 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Sintomi/lesioni dopo il contatto con gli occhi	Il contatto determina un'irritazione grave con rossore e gonfiore della congiuntiva.
Sintomi/lesioni dopo l'ingestione	Durante l'ingestione o il vomito può verificarsi aspirazione nei polmoni che può danneggiare i polmoni.
Sintomi cronici	Può provocare danni agli organi (organi uditivi) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) non elencata di seguito in questa miscela non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli esseri umani in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione A del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605 o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1. Tossicità

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuta)

Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronica)

Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Glicidossipropiltrimetossilano (2530-83-8)	
LC50 - Pesce	55 mg/l (Tempo di esposizione: 96 h - Specie: Cyprinus carpio)
CE50 - Crostacei	710 mg/l (Tempo di esposizione: 48 ore - Specie: Daphnia magna)
CrE50 - Alghe	350 mg/l Tempo di esposizione: 96 ore - Specie: Pseudokirchnerella subcapitata)
NOEC cronico - Crustacea	100 mg/l

12.2. Persistenza e degradabilità

MED-6613-2 Part A	
Persistenza e degradabilità	Non determinate.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

MED-6613-2 Part A	
Potenziale di bioaccumulo	Non determinato.
Terra di diatomee a base di silicio, amorfa (68855-54-9)	
Pesce BCF	Nessun bioaccumulo noto
Massa di reazione di etilbenzene e xilene	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	3,49 (a 30 °C (a pH >=5-<=8)

12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non contiene sostanze PBT/vPvB >= 0,1% valutate in conformità al regolamento REACH, allegato XVIII

12.6. Proprietà che alterano il sistema endocrino

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) non elencata di seguito in questa miscela non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli organismi non bersaglio in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione B del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605 o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

12.7. Altri effetti avversi

Altre informazioni

Non disperdere nell'ambiente.

MED-6613-2 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO






13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Raccomandazioni per lo smaltimento del prodotto/dell'imballaggio	Smaltire i contenuti/il contenitore in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e internazionali.
Ulteriori informazioni	Maneggiare con cura i contenitori vuoti, poiché i vapori residui sono infiammabili.
Ecologia - Materiali di rifiuto	Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Le descrizioni di spedizione qui riportate sono state preparate in linea con determinate supposizioni al momento della pubblicazione della SDS e possono essere differenti in base ad alcune variabili note o sconosciute al momento della pubblicazione.

In conformità ad ADR/RID/IMDG/IATA/ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numero ONU o numero ID				
UN 1307	UN 1307	UN 1307	UN 1307	UN 1307
14.2. Nome di spedizione dell'ONU				
XILENI (SOLUZIONE)	XILENI (SOLUZIONE)	Xileni (Soluzione)	XILENI (SOLUZIONE)	XILENI (SOLUZIONE)
14.3. Classe di pericolo del trasporto				
3	3	3	3	3
				
14.4. Gruppo di imballaggio				
III	III	III	III	III
14.5. Pericoli per l'ambiente				
Pericoloso per l'ambiente: No	Pericoloso per l'ambiente: No Inquinante marino: No	Pericoloso per l'ambiente: No	Pericoloso per l'ambiente: No	Pericoloso per l'ambiente: No

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

14.7. Trasporto marittimo in lotti secondo gli strumenti IMO

Non applicabile

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Regolamenti UE

15.1.1.1. Informazioni sull'Allegato XVII REACH

Non contiene sostanze REACH che presentino restrizioni in base all'Allegato XVII

15.1.1.2. Informazioni sull'elenco dei candidati REACH

Non contiene sostanze presenti nell'elenco di sostanze candidate REACH

MED-6613-2 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

15.1.1.3. POP (2019/1021) - Informazioni persistenti sugli inquinanti organici

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sugli inquinanti organici persistenti

15.1.1.4. Regolamento PIC UE (649/2012) - Informazioni su esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 riguardante l'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose.

15.1.1.5. REACH Allegato XIV Informazioni

Non contiene sostanze riportate nel regolamento REACH Allegato XIV

15.1.1.6. Informazioni sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1005/2009)

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.1.1.7. Informazioni sull'inventario CE

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.1.1.8. Altre informazioni

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.1.2. Regolamenti nazionali

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.1.3. Inventari internazionali

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state effettuate valutazioni della sicurezza chimica

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Data di preparazione o ultima revisione

29/11/2023

Fonti dei dati

Le informazioni e i dati ottenuti e utilizzati nella creazione di questa scheda di dati di sicurezza possono provenire da iscrizioni a database, siti Web di organismi di regolamentazione governativi ufficiali, informazioni specifiche del fornitore o del fabbricante di ingredienti/prodotti e/o risorse che includono dati e classificazioni specifici della sostanza ai sensi di GHS o della successiva adozione di GHS.

Altre informazioni

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Testo completo delle indicazioni di pericolo H:

Tossic. acuta 4 (cutanea)	Tossicità acuta (cutanea), Categoria 4
Tossic. acuta 4 (inalazione: vapore)	Tossicità acuta (inalazione: vapore), Categoria 4
Acquatica cronica 3	Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo cronico, Categoria 3
Toss. asp. 1	Pericolo in caso di aspirazione, Categoria 1
Les. oculare 1	Lesione oculare/Irritazione oculare grave, Categoria 1
Irrit. oculare 2	Lesione oculare/Irritazione oculare grave, Categoria 2
Liq. infiamm. 3	Liquidi infiammabili, Categoria 3
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H332	Nocivo se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H372	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

MED-6613-2 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Irrit. cutanea 2	Corrosione cutanea/Irritazione cutanea, Categoria 2
STOT RE 1	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta, Categoria 1
STOT RE 2	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta, Categoria 2
STOT SE 3	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola, Categoria 3, Irritazione delle vie respiratorie

Classificazione e procedura usate per ricavare la classificazione per le miscele secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

Liq. infiamm. 3	Sulla base dei dati del test
Irrit. cutanea 2	Metodo di calcolo
Irritaz. oculare 2	Metodo di calcolo
STOT SE 3	Metodo di calcolo
STOT RE 2	Metodo di calcolo
Toss. asp. 1	Giudizio dell'esperto

Indicazione dei cambiamenti

Sezione	Modifica	Data della modifica	Versione
1	Lingua modificata	29/11/2023	5.0
2	Classificazione modificata; testo modificato	29/11/2023	5.0
3	Dati modificati; Lingua modificata	29/11/2023	5.0
4	Lingua modificata	29/11/2023	5.0
5	Lingua modificata	29/11/2023	5.0
6	Lingua modificata	29/11/2023	5.0
7	Lingua modificata	29/11/2023	5.0
8	Dati modificati; Lingua modificata	29/11/2023	5.0
9	Dati modificati	29/11/2023	5.0
10	Lingua modificata	29/11/2023	5.0
11	Dati modificati; Lingua modificata	29/11/2023	5.0
12	Dati modificati; Lingua modificata	29/11/2023	5.0
13	Lingua modificata	29/11/2023	5.0
14	Lingua modificata	29/11/2023	5.0
15	Lingua modificata	29/11/2023	5.0
16	Lingua modificata	29/11/2023	5.0

Abbreviazioni e acronimi

ACGIH - Conferenza americana degli igienisti industriali governativi

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne

ADR - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

STA - Stima della tossicità acuta

BCF - Fattore di bioconcentrazione

BEI - Indici di esposizione biologica (BEI)

BOD - Richiesta biochimica di ossigeno

N. CAS - Numero del Chemical Abstracts Service

CLP - Regolamento sulla classificazione, sull'etichettatura e sull'imballaggio (CE) n. 1272/2008

COD - Richiesta chimica di ossigeno

CE - Comunità europea

CE50 - Concentrazione efficace mediana

CEE - Comunità economica europea

EINECS - Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale

N. EmS (Incendio) - Piano di emergenza incendio IMDG

N. EmS (Fuoriuscite) - Piano di emergenza fuoriuscite IMDG

UE - Unione europea

CrE50 - CE50 in Termini di riduzione del tasso di crescita

GHS - Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche

IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro

IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo

Codice IBC - Codice internazionale trasporto carichi chimici alla rinfusa

IMDG - Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose

NDS - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie

NDSch - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Pulapowe

NOAEL - Livello senza effetti avversi osservati

NOEC - Concentrazione senza effetti osservati

NRD - Nevirsytinas Ribinis Dydis

NTP - Programma nazionale sulla tossicità

OEL - Limiti di esposizione professionale

PBT - Persistente, bioaccumulabile e tossico

PEL - Limite di esposizione ammissibile

pH - Idrogeno potenziale

REACH - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche

RID - Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia

SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata

SDS - Scheda di dati di sicurezza

STEL - Limite di esposizione a breve termine

STOT - Tossicità specifica per organi bersaglio

TA-Luft - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft

TEL TRK - Concentrazioni di orientamento tecnico

ThOD - Domanda teorica di ossigeno

TLM - Limite di tolleranza mediano

TLV - Valore limite di soglia

TPRD - Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis

TRGS 510 - Technische Regel für Gefahrstoffe 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern

TRGS 552 - Technische Regeln für Gefahrstoffe - N-Nitrosamine

TRGS 900 - Technische Regel für Gefahrstoffe 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte

TRGS 903 - Technische Regel für Gefahrstoffe 903 - Biologische

MED-6613-2 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

IPRV - Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis
IOELV - Valore limite indicativo di esposizione professionale
LC50 - Concentrazione letale mediana
LD50 - Dose letale mediana
LOAEL - Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso
LOEC - Concentrazione più bassa a cui si osserva un effetto
Log Koc - Coefficiente di ripartizione carbone organico-acqua del suolo
Log Kow - Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua
Log Pow - Rapporto tra le concentrazioni all'equilibrio (Ci) di una sostanza disciolta in un sistema costituito da due solventi pressoché immiscibili, in questo caso ottanolo e acqua
MAK - Concentrazione massima sul luogo di lavoro/Concentrazione massima ammissibile
MARPOL - Convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento

Grenzwerte
TSCA - Control Act per le sostanze tossiche
TWA - Media ponderata nel tempo
VOC - Composti organici volatili
VLA-EC - Valor Limite Ambiental Exposición de Corta Duración
VLA-ED - Valor Limite Ambiental Exposición Diaria
VLE - Valeur Limite D'exposition
VME - Valeur Limite De Moyenne Exposition
vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile
WEL - Limite di esposizione sul posto di lavoro
WGK - Wassergefährdungsklasse

Valore limite base giuridica*

*Include quanto segue ed eventuali normative/disposizioni correlate e successivi emendamenti

UE - 2019/1831 UE in conform. a 98/24/CE - Direttiva 2019/1831/UE del 24 ottobre 2019 che stabilisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale ai sensi della Direttiva del Consiglio 98/24/CE ed emendamento delle Direttive della Commissione 2000/39/CE.

UE - 2019/1243/UE, e 98/24/CE - Direttiva del Consiglio 98/24/CE sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici sul lavoro e regolamento dell'emendamento (UE) 2019/1243.

Austria - BGBl. II n. 254/2018 - Ordinanza sui valori limite per le sostanze sul posto di lavoro e sugli cancerogeni del Ministero federale dell'economia e del lavoro, pubblicata nel 2003, Appendice 1: elenco delle sostanze, pubblicato tramite: Ministero dell'economia e del lavoro della Repubblica austriaca, emendato nella Gazzetta Governativa II (BGBl. II) n. 119/2004 e BGBl. II n. 242/2006, BGBl. II n. 243/2007, infine modificato nella BGBl. I n. 51/2011, BGBl. II n. 186/2015, BGBl. II N. 288/2017 emendato da BGBl. II n. 254/2018.

Austria - BLV BGBl. II N. 254/2018 - Ordinanza sul monitoraggio sanitario sul posto di lavoro 2008, pubblicata attraverso BGBl. II n. 224/2007 dal Ministro austriaco del lavoro e degli affari sociali, infine modificata attraverso BGBl. II n. 254/2018

Belgio - Decreto regio 21/01/2020 - Decreto regio che modifica il titolo 1 relativo agli agenti chimici nel Libro VI del codice di benessere sul lavoro, per quanto riguarda l'elenco dei valori limite di esposizione agli agenti chimici e il titolo 2 relativo a cancerogeni, mutageni e reprotossici del Libro VI del codice di benessere sul lavoro (1)

Bulgaria - Reg. n. 13/10 - Regolamento n. 13 del 30 dicembre 2003 sulla protezione dei lavoratori da pericoli correlati all'esposizione ad agenti chimici sul lavoro, Codice Allegato n. 1 Valori limite degli agenti chimici nell'aria dell'ambiente di lavoro e Allegato n. 2 Valori limite biologici degli agenti chimici e dei loro metaboliti (biomarcatori di esposizione) o biomarcatori di effetto Modificato da: 71/2006, 67/2007, 2/2012, 46/2015, 73/2018, 5/2020 e Regolamento n. 10 del 26 settembre 2003 sulla protezione dei lavoratori dai rischi associati all'esposizione a cancerogeni e mutageni al lavoro Allegato n. 1 Limiti di esposizione professionale, Modificato da: 8/2004, 46/2015, 5/2020

Croazia - OG n. 91/2018 - Regolamento sulla protezione dei lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose sul lavoro, i valori limite di esposizione e i valori limite biologici, Gazzetta Ufficiale n. 91 del 12 ottobre 2018

Cipro - KDP 16/2019 - Regolamento del Consiglio dei Ministri di Cipro 268/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche) Articolo 38, come modificato dal Regolamento 16/2019 e dal Regolamento del Consiglio dei Ministri 153/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche cancerogene), come modificato dal Regolamento 493/2004 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche cancerogene) E dalla Legge 47(I) 2000 - Salute e sicurezza sul lavoro (Amianto), come modificato dal Decreto 316/2006.

Grecia - PWHSE - Limiti di esposizione professionale - Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione a determinate sostanze chimiche durante la giornata lavorativa (ultimo emendamento 82/2018) e Limiti di esposizione professionale - Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione a determinate sostanze chimiche cancerogene e mutagene (ultimo emendamento 26/2020) e Decreto presidenziale 212/2006 - Tutela dei lavoratori esposti all'amianto.

Ungheria - Decreto 05/2020 - 5/2020. (II. 6) Decreto ITM sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici

Irlanda - 2020 COP - 2020 Codice deontologico per le normative sugli agenti chimici, Allegato 1

Italia - Decreto 81 - Titolo IX, Allegato XLIII e XXXVIII, Limiti di esposizione professionale e Allegato XXXIX Valori obbligatori dei limiti biologici e monitoraggio della salute, Articolo 1, Legge 123 del 3 agosto 2007, Decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, Ultimo emendamento: Gennaio 2020

Italia - IMDFN1 - Decreto ministeriale del 20 agosto 1999 Nota finale (1)

Lettonia - Reg. n. 325 - Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 325 - Requisiti di protezione del lavoro in caso di contatto con sostanze chimiche presso i luoghi di lavoro, emendato dal Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 92, 163, 407 e n. 11.

Lituania - HN 23:2011 - Standard di igiene lituano HN 23:2011 Valori limite di esposizione professionale, emendati dall'ordine V-695/A1-272.

Lussemburgo - A-N 684 - Regolamento granducale del 20 luglio 2018 che modifica il Regolamento granducale del 14 novembre 2016 relativo alla tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti contro i rischi associati agli agenti chimici sul posto di lavoro. Gazzetta Ufficiale del Granducato di Lussemburgo, A-N°684 del 2018

Malta - MOSHA Ch. 424 - Legge di Malta sulle autorità per la salute e la sicurezza sul lavoro: Capitolo 424 come emendato da: Nota legale 353, 53, 198 e 57.

Paesi Bassi - OWCRV - Regolamento sulle condizioni di lavoro sul lavoro, Valori limite per le sostanze nocive per la salute, Allegato XVIII, aggiornato dal 1° agosto 2020.

Norvegia - FOR-2020-04-060695 - Regolamento di azione e valori limite per gli agenti fisici e chimici nell'ambiente di lavoro e gli agenti biologici classificati, FOR-2011-12-06-1358, Aggiornato da: FOR-2020-04-06-695, FOR-2020-03-23-402, FOR-2018-12-20-2186, FOR-2018-08-21-1255 e FOR-2017-12-20-2353.

Polonia - Dz. U. 2020 Nr. 61 - Regolamento del Ministro della famiglia, del lavoro e delle politiche sociali del 12 giugno 2018 sulle più alte concentrazioni e intensità consentite di fattori dannosi per la salute nell'ambiente di lavoro Dz.U. 2018 n. 1286 del 12 giugno 2018, Allegato 1 - Elenco dei valori delle più alte concentrazioni chimiche ammissibili e dei fattori di polvere nocivi per la salute in ambiente di lavoro, modificato da: Dz. U. 2020 n. 61.

Portogallo - Norma portoghese NP 1796:2014 - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad

MED-6613-2 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Repubblica Ceca - Reg. 41/2020 - Regolamento 41/2020 che modifica il Regolamento 361/2007 del Coll. recante i Limiti di esposizione professionale e successive modifiche

Repubblica Ceca - Decreto n. 107/2013 - Decreto n. 107/2013 Coll., che modifica il Decreto n. 432/2003 Coll., recante le condizioni per l'applicazione del lavoro in categorie, i valori limite per i parametri dei test di esposizione biologica, la raccolta delle condizioni di materiale biologico per l'esecuzione dei test di esposizione biologica e i requisiti per la segnalazione del lavoro con amianto e agenti biologici

Danimarca - BEK n. 698 del 28/05/2020 - Ordinanza sui valori limite per sostanze e materiali, L'ordinanza di legge n. 507 del 17 maggio 2011, Appendice 1 - Limiti per l'inquinamento atmosferico, ecc. e Appendice 3 - Valori di esposizione biologica, emendati da: n. 986 dell'11 ottobre 2012, n. 655 del 31 maggio 2018, n. 1458 del 13 dicembre 2019, n. 698 del 28 maggio 2020

Estonia - Regolamento n. 105 - Requisiti di salute e sicurezza per l'uso di sostanze chimiche e materiali pericolosi contenenti tali sostanze e limiti di esposizione professionale agli agenti chimici Governo della Repubblica, Regolamento n. 105 del 20 marzo 2001, emendato il 17 ottobre 2019 e il 17 gennaio 2020.

Finlandia - HTP-ARVOT 2020 - Concentrazioni notoriamente pericolose, 654/2020 Valori limite di esposizione professionale 2020 Pubblicazioni del Ministero degli affari sociali e della salute 2020:24 Allegati 1, 2 e 3.

Francia - INRS ED 984 - Valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici in Francia Pubblicato nel 2016 dall'INRS National Institute of Research and Safety Health and safety of work, aggiornato da: Decreto 2016-344, JORF n. 0119 e Decreto 2019-1487.

Francia - Decreto 2009-1570 - Decreto 2009-1570 del 15 dicembre 2009, relativo al controllo del rischio chimico sui luoghi di lavoro.

Germania - TRGS 900 - Limiti di esposizione professionale, Regole tecniche per le sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

Germania - TRGS 903 - Limiti biologici di soglia (valori BGW), Regole tecniche per le sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

Gibilterra - LN. 2018/131 - Normative per le fabbriche (Controllo degli agenti chimici sul lavoro) 2003 LN. 2003/035, modificate da LN. 2008/035, LN. 2008/050, LN. 2012/021, LN. 2015/143, LN. 2018/181.

agenti chimici. Tabella 1 - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici (OEL), D.L. 35/2020.

Romania - Dic. Gr. n. 1.218 - Decisione governativa n. 1.218 del 06/09/2006 sui requisiti minimi di salute e sicurezza per la protezione dei lavoratori dai rischi correlati all'esposizione ad agenti chimici, Allegato n. 1 Valori obbligatori del limite di esposizione professionale nazionale per agenti chimici. Modificato con delibera n. 157, 584, 359 e 1.

Slovacchia - Decreto gov. 33/2018 - Decreto governativo della Repubblica Slovacca 33/2018 del 17 gennaio 2018 che modifica il Decreto governativo della Repubblica Slovacca 355/2006 sulla tutela della salute dei dipendenti quando si lavora con agenti chimici.

Slovenia - n. 79/19 - Regolamento per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene. Allegato III - Classificazione e livelli vincolanti di sostanze cancerogene o mutagene per l'esposizione professionale. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 101/2005. Emendato da 38/15 e 79/19. Regolamento per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze chimiche sul luogo di lavoro. Repubblica di Slovenia, n. 100/2001. Allegato I - Elenco dei valori limite di esposizione professionale vincolanti. Modificato da 39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19

Spagna - AFS 2018:1 - ISTITUTO NAZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA AL LAVORO. Limiti di esposizione professionale per gli agenti chimici in Spagna. Tabelle 1 e 3. Ultima edizione feb. 2019

Svezia - AFS 2018:1 - Statuto dell'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro, AFS 2018:1

L'Ordinanza dell'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro e orientamenti generali sui valori igienici limite

Svizzera - OLVSNAIF - Valori limite professionali 2020 Fondo assicurativo nazionale svizzero contro gli incidenti. Elenco dei valori limite biologici (BAT-Werte) ed Elenco dei valori MAK.

Le informazioni fornite in questa scheda di dati di sicurezza (SDS) sono state preparate basandosi su dati che si ritengono accurati alla data di rilascio di questa SDS. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, NUSIL TECHNOLOGY LLC E LE AZIENDE SUE AFFILIATE ("NUSIL") ESCLUDONO ESPRESSAMENTE QUALSIASI RESPONSABILITÀ SU DICHIARAZIONI E GARANZIE RIGUARDO ALLE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, PER QUANTO RIGUARDA ACCURATEZZA, COMPLETEZZA, IDONEITÀ DI SCOPO O UTILIZZO, COMMERCIALIZZABILITÀ, ASSENZA DI VIOLAZIONI, PRESTAZIONI, SICUREZZA, COMPATIBILITÀ E STABILITÀ. La presente SDS è intesa come guida all'uso, alla manipolazione, allo stoccaggio e allo smaltimento appropriati del prodotto a cui si riferisce da parte di personale appositamente qualificato e non è da considerarsi esaustiva. Gli utenti dei prodotti NuSil sono avvisati di eseguire i propri test ed esercitare il proprio giudizio per determinare la sicurezza, l'adeguatezza e l'uso appropriato, la manipolazione, la conservazione e lo smaltimento di ogni prodotto e combinazione di prodotti per i propri scopi e usi. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, NUSIL DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI NUSIL; INOLTRE, L'ACQUIRENTE, UTILIZZANDO I PRODOTTI NUSIL, ACCETTA CHE IN NESSUN CASO NUSIL SARÀ RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, INDIRETTI, ACCIDENTALI, PUNITIVI O CONSEGUENZIALI DI ALCUN TIPO O GENERE, INCLUSI, SENZA LIMITAZIONI, PERDITA DI PROFITTI, DANNI ALLA REPUTAZIONE, RITIRO DEL PRODOTTO O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ.

SDS Nusil UE GHS (2020/878)

MED-6613-2 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878
Data di revisione: 29/11/2023 Data di emissione: 18/03/2014

Versione: 5.0

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto Miscela
Nome del prodotto MED-6613-2 Part B
Sinonimi Inchiostro siliconico

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Usi identificati pertinenti

Uso della sostanza/miscela Per esclusivo uso professionale.

1.2.2. Usi controindicati

Usi controindicati Nessuna informazione supplementare disponibile.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

NuSil Technology Europe
1198 Avenue Maurice Donat
Le Natura Bt. 2
06250 Mougins
France
+33 4 92 96 93 31
productstewardship@avantorsciencesgcc.com
www.nusil.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza +1 703-527-3887 CHEMTREC (internazionale e marittimo)
800-424-9300 CHEMTREC (negli USA)
+(39)-0245557031

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008

Liq. infiamm. 3	H226
Irrit. cutanea 2	H315
Irritaz. oculare 2	H319
STOT SE 3	H335
STOT RE 2	H373
Asp. asp. 1	H304

Testo completo delle classi di pericolo e delle dichiarazioni H: vedere sezione 1.6

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo (CLP)



Avvertenza (CLP)

Pericolo

Indicazioni di pericolo (CLP)

H226 - Liquido e vapori infiammabili.
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

MED-6613-2 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Consigli di prudenza (CLP)

H315 - Provoca irritazione cutanea.
H319 - Provoca grave irritazione oculare.
H335 - Può irritare le vie respiratorie.
H373 - Può provocare danni agli organi (organi uditivi) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare.
P233 - Tenere il recipiente ben chiuso.
P240 - Mettere a terra e a massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
P241 - Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione a prova di esplosione.
P242 - Utilizzare utensili antiscintillamento.
P243 - Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche.
P260 - Non respirare la nebbia, le particelle nebulizzate e i vapori.
P264 - Lavare con cura le mani, gli avambracci e le aree esposte dopo la manipolazione.
P271 - Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P280 - Proteggere gli occhi, indossare indumenti/guanti protettivi.
P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle.
P304+P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P312 - In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P321 - Trattamento specifico (vedere la Sezione 4 in questa etichetta).
P331 - NON provocare il vomito.
P332+P313 - In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste: consultare un medico.
P362+P364 - Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P370+P378 - In caso di incendio: utilizzare mezzi di estinzione appropriati.
P403+P235 - Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco.
P405 - Conservare sotto chiave.
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in centri di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

MED-6613-2 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono alla classificazione

L'esposizione può peggiorare condizioni oculari, cutanee o respiratorie preesistenti.

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT/vPvB del regolamento REACH, allegato XIII.

La sostanza/miscela non contiene sostanze uguali o superiori allo 0,1% in peso che sono presenti nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59 (1) del REACH per avere proprietà che alterano il sistema endocrino o identificate come proprietà che alterano il sistema endocrino in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/2100 o nel Regolamento della Commissione (UE) 2018/605

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1. Sostanze

Non applicabile

3.2. Miscela

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008
Massa di reazione di etilbenzene e xilene	(N. CAS) Non applicabile (N. CE) 905-588-0 (N. REACH) 01-2119539452-40	30-50	Liq. infiamm. 3, H226 Toss. acuta 4 (cutanea), H312 Toss. acuta 4 (Inalazione: vapore), H332 Irritazione cutanea 2, H315 Irrit. oculare 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Asp. asp. 1, H304
Silanamina, 1,1,1-trimetil-N-(trimetilsilil)-, prodotti dell'idrolisi con silice	(N. CAS) 68909-20-6 (N. CE) 272-697-1 (N. indice CE) 014-052-00-7 (REACH-no) 01-2119379499-16 (sostanza silicea amorfa sintetica); 01-2119438176-38 (esametildisilazano)	< 10	STOT RE 2, H373*
Silossani e siliconi, dimetil, metil idrogeno	(N. CAS) 68037-59-2	< 10	Irrit. cutanea 2, H315 Irrit. oculare 2, H319 STOT SE 3, H335
Terra di diatomee a base di silicio, amorfa*	(N. CAS) 68855-54-9 (N. CE) 272-489-0	< 1	STOT RE 2, H372
3-butin-2-olo, 2-metil-	(N. CAS) 115-19-5 (N. CE) 204-070-5	< 1	Liq. infiamm. 2, H225 Tossicità acuta 4 (orale), H302 Lesione oculare 1, H318 Ripr. 2, H361 STOT SE 3, H336

Testo completo delle indicazioni di pericolo H: vedere sezione 16

* La terra di diatomee a base di silicio amorfa provoca danni alla salute in seguito a un'esposizione prolungata per inalazione. Poiché il prodotto si presenta in forma liquida, la terra di diatomee non può essere trasportata per via aerea e non può essere inalata. Pertanto, il pericolo solitamente associato alla terra di diatomee non si applica al presente prodotto.

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure generali di primo soccorso

Non somministrare mai nulla per via orale a una persona che ha perso conoscenza. In caso di malessere, consultare un medico (se possibile, mostrare l'etichetta).

MED-6613-2 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Misure di primo soccorso dopo l'inalazione	In caso di sintomi: spostarsi all'aria aperta e ventilare l'area sospetta. Se i problemi di respirazione persistono, consultare un medico.
Misure di primo soccorso dopo il contatto con la pelle	Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. Tenere immediatamente in ammollo in acqua l'area colpita per almeno 15 minuti. Se l'irritazione aumenta o persiste, consultare un medico.
Misure di primo soccorso dopo il contatto con gli occhi	Risciacquare immediatamente con acqua per almeno 15 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione aumenta o persiste, consultare un medico.
Misure di primo soccorso dopo l'ingestione	Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Mettere su un fianco il soggetto colpito. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti	Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può irritare le vie respiratorie. Può provocare danni agli organi (organi uditivi) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Sintomi/effetti dopo l'inalazione	Irritazione alle vie respiratorie e alle altre membrane mucose.
Sintomi/effetti dopo il contatto con la pelle	Arrossamento, dolore, gonfiore, prurito, bruciore, secchezza e dermatite.
Sintomi/effetti dopo il contatto con gli occhi	Il contatto determina un'irritazione grave con rossore e gonfiore della congiuntiva.
Sintomi/effetti dopo l'ingestione	Durante l'ingestione o il vomito può verificarsi aspirazione nei polmoni che può danneggiare i polmoni.
Sintomi cronici	Può provocare danni agli organi (organi uditivi) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione adeguati	Estintore a polvere chimica secca, schiuma resistente all'alcol o anidride carbonica (CO ₂). L'acqua potrebbe essere inefficace, ma deve essere utilizzata per mantenere al fresco i contenitori esposti al fuoco.
Mezzi di estinzione inadeguati	Non utilizzare getti d'acqua ad alta pressione. Un getto d'acqua ad alta pressione può propagare il liquido in fiamme. L'applicazione di un getto d'acqua sul prodotto caldo può causare la formazione di schiuma e aumentare l'intensità delle fiamme.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo d'incendio	Liquido e vapori infiammabili.
Pericolo di esplosione	Potrebbero formarsi miscele di vapore-aria infiammabili o esplosive.
Reattività	Reagisce violentemente con sostanze molto ossidanti. Aumentato rischio di incendio o esplosione. Il contatto con

MED-6613-2 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Prodotti combustibili pericolosi
acqua, alcol, acidi o basi e molti metalli o composti metallici potrebbe liberare idrogeno infiammabile che può formare miscele esplosive nell'aria.
Ossidi di carbonio (CO, CO₂). Gas idrogeno esplosivo. Ossidi di metalli. Formaldeide. Ossidi di azoto. Ossidi di silicio.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure precauzionali antincendio
Istruzioni antincendio

Prestare la massima attenzione quando si domano incendi di sostanze chimiche.

Utilizzare acqua nebulizzata o nebbia per raffreddare i contenitori esposti. In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.

Protezione durante lo spegnimento di incendi

Non accedere all'area in cui è presente l'incendio senza dispositivi di protezione adatti, compresa una protezione delle vie respiratorie.

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Disposizioni generali

Evitare di respirare (vapori, nebbia, aerosol). Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare. Prestare particolare attenzione a evitare scariche elettrostatiche.

6.1.1. Per il personale non addetto alle emergenze

Dispositivi di protezione
Procedure di emergenza

Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati. Evacuare il personale non necessario. Bloccare la perdita se non c'è pericolo.

6.1.2. Per i primi soccorritori

Dispositivi di protezione
Procedure di emergenza

Dotare il team preposto alla pulizia di protezioni adeguate. Dopo l'arrivo in loco, l'operatore di primo intervento deve riconoscere la presenza di materiali pericolosi, proteggere se stesso e il pubblico, chiudere l'accesso all'area e richiedere l'assistenza di personale qualificato appena le condizioni lo permettono. Eliminare prima le fonti di accensione, quindi ventilare l'area.

6.2. Precauzioni ambientali

Prevenire la dispersione nel sistema fognario e nelle acque pubbliche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per il contenimento

Come misura precauzionale immediata, isolare eventuali aree di fuoriuscite o perdite in tutte le direzioni. Contenere eventuali fuoriuscite con argini o materiali assorbenti per impedire la dispersione e l'ingresso nel sistema fognario o in corsi d'acqua. Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in modo sicuro. Utilizzare solo utensili antiscintillamento. Assorbire e/o contenere eventuali fuoriuscite con materiale inerte. Non assorbire con materiale combustibile come: segatura o materiale a base di cellulosa. Trasferire il materiale versato in un contenitore adeguato per lo smaltimento. In caso di fuoriuscite, contattare le autorità competenti.

Metodi per la bonifica

MED-6613-2 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere la sezione 8 per i controlli dell'esposizione e la protezione personale e la sezione 13 per le considerazioni sullo smaltimento.

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Pericoli ulteriori durante la lavorazione	Maneggiare con cura i contenitori vuoti, poiché i vapori residui sono infiammabili. Si decompone a temperature superiori a 150 °C (> 300 °F) con il rilascio di vapori di formaldeide.
Precauzioni per la manipolazione sicura	Evitare il contatto con pelle, occhi e indumenti. Evitare di respirare i vapori, la nebbia, gli aerosol. Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. Utilizzare solo utensili antiscintillamento. Lavare le mani e altre aree esposte con acqua e sapone delicato prima di mangiare, bere o fumare e al momento di lasciare il luogo di lavoro.
Misure igieniche	Manipolare secondo buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche	Attenersi alle normative in vigore. Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche. Mettere a terra e a massa il contenitore e il dispositivo ricevente. Utilizzare apparecchiature elettriche, di illuminazione e di ventilazione a prova di esplosione.
Condizioni di conservazione	Conservare secondo i sistemi di classe di conservazione nazionali applicabili. Conservare in un luogo asciutto e fresco. Tenere/Conservare al riparo da luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili. Conservare sotto chiave/in un luogo sicuro. Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso. Conservare in luogo a prova di incendio.
Materiali incompatibili	Alcoli. Metalli. Acidi forti, basi forti e sostanze molto comburenti. Acqua.

7.3. Usi finali particolari

Per esclusivo uso professionale.

SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo

Vedere la sezione 16 per la base giuridica delle informazioni sul valore limite nella sezione 8.1, inclusa la legislazione o la disposizione nazionale che dà origine a un dato limite.

Silanamine, 1,1,1-trimetil-N-(trimetilsilil)-, prodotti di idrolisi con sostanza silicea (68909-20-6)		
Austria	OEL TWA (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	4 mg/m ³ (anche sostanza silicea prodotta con trattamento a umido - frazione inalabile)
Repubblica Ceca	OEL TWA (base giuridica: reg. 41/2020)	0,1 mg/m ³ (frazione respirabile) 4 mg/m ³
Estonia	OEL TWA (base giuridica: Regolamento n. 105)	2 mg/m ³ (polvere amorfa-respirabile)
Finlandia	OEL TWA (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	5 mg/m ³ (diossido di silicio, amorfo)
Germania	OEL TWA (base giuridica: TRGS 900)	4 mg/m ³ (il rischio di danno all'embrione o al feto può essere escluso quando si osservano i valori AGW e BGW - frazione inalabile)
Irlanda	OEL TWA (base giuridica: 2020 COP)	6 mg/m ³ (polvere totale inalabile) 2,4 mg/m ³ (polvere respirabile)

MED-6613-2 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Irlanda	OEL STEL (base giuridica: 2020 COP)	18 mg/m ³ (polvere respirabile calcolata) 7,2 mg/m ³ (polvere respirabile calcolata)
Lettonia	OEL TWA (base giuridica: reg. n. 325)	1 mg/m ³
Norvegia	OEL TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	1,5 mg/m ³ (polvere respirabile)
Norvegia	OEL STEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	3 mg/m ³ (valore calcolato-polvere respirabile)
Slovenia	OEL TWA (base giuridica: n. 79/19)	4 mg/m ³ (frazione inalabile, gel)
Svizzera	OEL TWA (base giuridica: OLVSNALF)	4 mg/m ³ (inclusa silice, polvere inalabile amorfa)
Terra di diatomee a base di silicio, amorfa (68855-54-9)		
Austria	OEL TWA (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	0,3 mg/m ³ (frazione respirabile (silice, amorfa))
Croazia	OEL TWA (base giuridica: OG N. 91/2018)	2,4 mg/m ³ (polvere respirabile) 6 mg/m ³ (polvere totale, particelle inalabili)
Germania	OEL TWA (base giuridica: TRGS 900)	0,3 mg/m ³ (il rischio di danno all'embrione o al feto può essere escluso quando i valori AGW e BGW sono osservati - frazione respirabile)
Irlanda	OEL TWA (base giuridica: 2020 COP)	1,2 mg/m ³ (polvere respirabile)
Irlanda	OEL STEL (base giuridica: 2020 COP)	3,6 mg/m ³ (polvere respirabile calcolata)
Polonia	OEL TWA (base giuridica: Dz. U. 2020 n. 61)	2 mg/m ³ (frazione inalabile) 1 mg/m ³ (frazione respirabile)
Slovenia	OEL TWA (base giuridica: n. 79/19)	0,3 mg/m ³ (frazione respirabile)
Svizzera	OEL TWA (base giuridica: OLVSNALF)	0,3 mg/m ³ (inclusa silice, polvere amorfa respirabile)
3-butin-2-olo, 2-metil- (115-19-5)		
Austria	OEL TWA (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	3 mg/m ³
Austria	OEL TWA (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	0,9 ppm
Austria	OEL STEL (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	6 mg/m ³
Austria	OEL STEL (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	1,8 ppm
Germania	OEL TWA (base giuridica: TRGS 900)	3 mg/m ³
Germania	OEL TWA (base giuridica: TRGS 900)	0,9 ppm
Slovenia	OEL TWA (base giuridica: n. 79/19)	3 mg/m ³ (2-metilbut-3-on-2-olo)
Slovenia	OEL TWA (base giuridica: n. 79/19)	0,9 ppm (2-metilbut-3-on-2-olo)
Slovenia	OEL STEL (base giuridica: n. 79/19)	6 mg/m ³ (2-metilbut-3-on-2-olo)
Slovenia	OEL STEL (base giuridica: n. 79/19)	1,8 ppm (2-metilbut-3-on-2-olo)
Massa di reazione di etilbenzene e xilene		
UE	IOELV TWA (base giuridica: 2019/1831 UE in conf. a 98/24/CE)	221 mg/m ³ (puro)
UE	IOELV TWA (base giuridica: 2019/1831 UE in conf. a 98/24/CE)	50 ppm (puro)
UE	IOELV STEL (base giuridica: 2019/1831 UE in conf. a 98/24/CE)	442 mg/m ³ (puro)
UE	IOELV STEL (base giuridica: 2019/1831 UE in conf. a 98/24/CE)	100 ppm (puro)
UE	Osservazione	Possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle (sostanza pura)
Austria	OEL TWA (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	221 mg/m ³ (tutti gli isomeri)
Austria	OEL TWA (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	50 ppm (tutti gli isomeri)
Austria	OEL STEL (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	442 mg/m ³
Austria	OEL STEL (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	100 ppm
Belgio	OEL TWA (base giuridica: Decreto regio 21/01/2020)	221 mg/m ³
Belgio	OEL TWA (base giuridica: Decreto regio 21/01/2020)	50 ppm
Belgio	OEL STEL (base giuridica: Decreto regio 21/01/2020)	442 mg/m ³
Belgio	OEL STEL (base giuridica: Decreto regio 21/01/2020)	100 ppm
Belgio	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto regio 21/01/2020)	Pelle, notazione cutanea (sostanza pura)
Bulgaria	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 13/10)	221 mg/m ³ (puro)
Bulgaria	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 13/10)	50 ppm (puro)
Bulgaria	OEL STEL (base giuridica: Reg. n. 13/10)	442 mg/m ³ (puro)
Bulgaria	OEL STEL (base giuridica: Reg. n. 13/10)	100 ppm (puro)
Croazia	OEL TWA (base giuridica: OG n. 91/2018)	221 mg/m ³
Croazia	OEL TWA (base giuridica: OG n. 91/2018)	50 ppm
Croazia	OEL STEL (base giuridica: OG n. 91/2018)	442 mg/m ³
Croazia	OEL STEL (base giuridica: OG n. 91/2018)	100 ppm
Croazia	Categoria chimica OEL (base giuridica: OG n. 91/2018)	Notazione cutanea
Croazia	OEL BLV (base giuridica: OG n. 91/2018)	1,5 mg/l Parametro: Xilene - Mezzo: sangue - Tempo di campionamento: alla fine del turno di lavoro

MED-6613-2 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

		(l'assunzione di alcol prima dell'esposizione allo xilene aumenta il risultato) 1,5 g/g creatinina Parametro: Acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo di campionamento: alla fine del turno di lavoro (calcolato sul valore medio della creatinina di 1,2 g/l nell'urina)
Cipro	OEL TWA (base giuridica: KDP 16/2019)	221 mg/m ³
Cipro	OEL TWA (base giuridica: KDP 16/2019)	50 ppm
Cipro	OEL STEL (base giuridica: KDP 16/2019)	442 mg/m ³
Cipro	OEL STEL (base giuridica: KDP 16/2019)	100 ppm
Cipro	Categoria chimica OEL (base giuridica: KDP 16/2019)	Pelle - potenziale di assorbimento cutaneo
Repubblica Ceca	OEL TWA (base giuridica: Reg. 41/2020)	200 mg/m ³
Repubblica Ceca	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto n. 107/2013)	Potenziale assorbimento cutaneo
Repubblica Ceca	OEL BLV (base giuridica: Reg. 41/2020)	820 µmol/mmol creatinina Parametro: Acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo di campionamento: fine del turno 1400 mg/g creatinina Parametro: Acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo di campionamento: fine del turno
Danimarca	OEL TWA (base giuridica: BEK n. 698 del 28/05/2020)	109 mg/m ³ (xilene, tutti gli isomeri)
Danimarca	OEL TWA (base giuridica: BEK n. 698 del 28/05/2020)	25 ppm (xilene, tutti gli isomeri)
Estonia	OEL TWA (base giuridica: Regolamento n. 105)	200 mg/m ³
Estonia	OEL TWA (base giuridica: Regolamento n. 105)	50 ppm
Estonia	OEL STEL (base giuridica: Regolamento n. 105)	450 mg/m ³
Estonia	OEL STEL (base giuridica: Regolamento n. 105)	100 ppm
Estonia	Categoria chimica OEL (base giuridica: Regolamento n. 105)	Notazione cutanea
Finlandia	OEL TWA (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	220 mg/m ³
Finlandia	OEL TWA (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	50 ppm
Finlandia	OEL STEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	440 mg/m ³
Finlandia	OEL STEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	100 ppm
Finlandia	Categoria chimica OEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	Potenziale assorbimento cutaneo
Finlandia	OEL BLV (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	Parametro: Acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo di campionamento: dopo il turno
Francia	OEL STEL (base giuridica: INRS ED 984)	442 mg/m ³ (limite restrittivo)
Francia	OEL STEL (base giuridica: INRS ED 984)	100 ppm (limite restrittivo)
Francia	OEL TWA (base giuridica: INRS ED 984)	221 mg/m ³ (limite restrittivo)
Francia	OEL TWA (base giuridica: INRS ED 984)	50 ppm (limite restrittivo)
Francia	Categoria chimica OEL (base giuridica: INRS ED 984)	Rischio di assorbimento cutaneo
Francia	OEL BLV (base giuridica: Decreto 2009-1570)	1500 mg/g creatinina Parametro: Acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo di campionamento: fine del turno
Germania	OEL TWA (base giuridica: TRGS 900)	220 mg/m ³ (tutti gli isomeri)
Germania	OEL TWA (base giuridica: TRGS 900)	50 ppm (tutti gli isomeri)
Germania	OEL BLV (base giuridica: TRGS 903)	2000 mg/l Parametro: Acido metilippurico (tolurico) - Mezzo: urina - Tempo di campionamento: fine del turno (tutti gli isomeri)
Germania	Categoria chimica OEL (base giuridica: TRGS 900)	Notazione cutanea (tutti gli isomeri)
Gibilterra	OEL TWA (base giuridica: LN. 2018/181)	221 mg/m ³ (puro)
Gibilterra	OEL TWA (base giuridica: LN. 2018/181)	50 ppm (puro)
Gibilterra	OEL STEL (base giuridica: LN. 2018/181)	442 mg/m ³ (puro)
Gibilterra	OEL STEL (base giuridica: LN. 2018/181)	100 ppm (puro)
Gibilterra	Categoria chimica OEL (base giuridica: LN. 2018/181)	Notazione cutanea (sostanza pura)
Grecia	OEL TWA (base giuridica: PWHSE)	435 mg/m ³
Grecia	OEL TWA (base giuridica: PWHSE)	100 ppm
Grecia	OEL STEL (base giuridica: PWHSE)	650 mg/m ³
Grecia	OEL STEL (base giuridica: PWHSE)	150 ppm
Grecia	Categoria chimica OEL (base giuridica: PWHSE)	Pelle - potenziale assorbimento cutaneo
Ungheria	OEL TWA (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	221 mg/m ³
Ungheria	OEL STEL (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	442 mg/m ³

MED-6613-2 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Ungheria	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	Potenziale assorbimento cutaneo
Irlanda	OEL TWA (base giuridica: 2020 COP)	221 mg/m ³
Irlanda	OEL TWA (base giuridica: 2020 COP)	50 ppm
Irlanda	OEL STEL (base giuridica: 2020 COP)	442 mg/m ³
Irlanda	OEL STEL (base giuridica: 2020 COP)	100 ppm
Irlanda	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	Potenziale assorbimento cutaneo
USA ACGIH	OEL TWA (base giuridica: IMDFN1)	100 ppm
USA ACGIH	OEL STEL (base giuridica: IMDFN1)	150 ppm
USA ACGIH	Valore BEI (base giuridica: IMDFN1)	1,5 g/g creatinina Parametro: Acidi metilippurici - Mezzo: urina - Tempo di campionamento: fine del turno
Italia	OEL TWA (base giuridica: Decreto 81)	221 mg/m ³ (puro)
Italia	OEL TWA (base giuridica: Decreto 81)	50 ppm (puro)
Italia	OEL STEL (base giuridica: Decreto 81)	442 mg/m ³ (puro)
Italia	OEL STEL (base giuridica: Decreto 81)	100 ppm (puro)
Italia	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto 81)	pelle - potenziale di assorbimento cutaneo (sostanza pura)
Lettonia	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 325)	221 mg/m ³
Lettonia	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 325)	50 ppm
Lettonia	Categoria chimica OEL (base giuridica: Reg. n. 325)	Pelle - possibilità di esposizione cutanea
Lituania	OEL TWA (base giuridica: HN 23:2011)	221 mg/m ³ (isomeri miscelati, puro)
Lituania	OEL TWA (base giuridica: HN 23:2011)	50 ppm (isomeri miscelati, puro)
Lituania	OEL STEL (base giuridica: HN 23:2011)	442 mg/m ³ (isomeri miscelati, puro)
Lituania	OEL STEL (base giuridica: A-N 684)	100 ppm (isomeri miscelati, puro)
Lituania	Categoria chimica OEL (base giuridica: HN 23:2011)	Notazione cutanea
Lussemburgo	OEL TWA (base giuridica: A-N 684)	221 mg/m ³
Lussemburgo	OEL TWA (base giuridica: A-N 684)	50 ppm
Lussemburgo	OEL STEL (base giuridica: A-N 684)	442 mg/m ³
Lussemburgo	OEL STEL (base giuridica: A-N 684)	100 ppm
Lussemburgo	Categoria chimica OEL (base giuridica: A-N 684)	Possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle
Malta	OEL TWA (base giuridica: MOHSAA Ch. 424)	221 mg/m ³ (puro)
Malta	OEL TWA (base giuridica: MOHSAA Ch. 424)	50 ppm (puro)
Malta	OEL STEL (base giuridica: MOHSAA Ch. 424)	442 mg/m ³ (puro)
Malta	OEL STEL (base giuridica: MOHSAA Ch. 424)	100 ppm (puro)
Malta	Categoria chimica OEL (base giuridica: MOHSAA Ch. 424)	Possibilità di assunzione significativa attraverso la pelle (sostanza pura)
Paesi Bassi	OEL TWA (base giuridica: OWCLRV)	210 mg/m ³
Paesi Bassi	OEL STEL (base giuridica: OWCLRV)	442 mg/m ³
Norvegia	OEL TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	108 mg/m ³
Norvegia	OEL TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	25 ppm
Norvegia	OEL STEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	135 mg/m ³ (valore calcolato)
Norvegia	OEL STEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	37,5 ppm (valore calcolato)
Norvegia	Categoria chimica OEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	Notazione cutanea
Polonia	OEL TWA (base giuridica: Dz. U. 2020 n. 61)	100 mg/m ³ (miscela di isomeri)
Polonia	OEL TWA (base giuridica: Dz. U. 2020 n. 61)	200 mg/m ³ (miscela di isomeri)
Portogallo	OEL TWA (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	221 mg/m ³ (valore limite indicativo)
Portogallo	OEL TWA (base giuridica: norma portoghese NP 1796:2014)	50 ppm (valore limite indicativo)
Portogallo	OEL STEL (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	442 mg/m ³ (valore limite indicativo)
Portogallo	OEL STEL (base giuridica: norma portoghese NP 1796:2014)	100 ppm (valore limite indicativo)
Portogallo	Categoria chimica OEL (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	A4 - Non classificabile come cancerogeno per l'uomo, pelle - possibilità di esposizione cutanea
Romania	OEL TWA (base giuridica: Dec. gov. n. 1.218)	221 mg/m ³ (puro)
Romania	OEL TWA (base giuridica: Dec. gov. n. 1.218)	50 ppm (puro)
Romania	OEL STEL (base giuridica: Dec. gov. n. 1.218)	442 mg/m ³ (puro)
Romania	OEL STEL (base giuridica: Dec. gov. n. 1.218)	100 ppm (puro)
Romania	Categoria chimica OEL (base giuridica: Dec. gov. n. 1.218)	Notazione cutanea (sostanza pura)
Romania	OEL BLV (base giuridica: Dec. gov. n. 1.218)	3 g/l Parametro: Acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo di campionamento: fine del turno

MED-6613-2 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Slovacchia	OEL TWA (base giuridica: Decreto gov. 33/2018)	221 mg/m ³
Slovacchia	OEL TWA (base giuridica: Decreto gov. 33/2018)	50 ppm
Slovacchia	OEL STEL (base giuridica: Decreto gov. 33/2018)	442 mg/m ³
Slovacchia	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto gov. 33/2018)	Potenziale assorbimento cutaneo
Slovacchia	OEL BLV (base giuridica: Dec. gov. 33/2018)	1,5 mg/l Parametro: Xilene - Mezzo: sangue - Tempo di campionamento: fine dell'esposizione o del turno di lavoro (tutti gli isomeri) 2000 mg/l Parametro: Acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo di campionamento: fine dell'esposizione o del turno di lavoro
Slovenia	OEL TWA (base giuridica: n. 79/19)	221 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA (base giuridica: n. 79/19)	50 ppm
Slovenia	OEL STEL (base giuridica: n. 79/19)	442 mg/m ³
Slovenia	OEL STEL (base giuridica: n. 79/19)	100 ppm
Slovenia	Categoria chimica OEL (base giuridica: n. 79/19)	Potenziale assorbimento cutaneo
Spagna	OEL TWA (base giuridica: OELCAIS)	221 mg/m ³ (valore limite indicativo)
Spagna	OEL TWA (base giuridica: OELCAIS)	50 ppm (valore limite indicativo)
Spagna	OEL STEL (base giuridica: OELCAIS)	442 mg/m ³
Spagna	OEL STEL (base giuridica: OELCAIS)	100 ppm
Spagna	Categoria chimica OEL (base giuridica: OELCAIS)	Pelle - potenziale di assorbimento cutaneo
Spagna	OEL BLV (base giuridica: OELCAIS)	1 g/g creatinina Parametro: Acidi metilippurici - Mezzo: urina - Tempo di campionamento: fine del turno
Svezia	OEL TLV (base giuridica: AFS 2018:1)	221 mg/m ³ (xilene)
Svezia	OEL TLV (base giuridica: AFS 2018:1)	50 ppm (xilene)
Svezia	OEL STEL (base giuridica: AFS 2018:1)	442 mg/m ³ (xilene)
Svezia	OEL STEL (base giuridica: AFS 2018:1)	100 ppm (xilene)
Svezia	Categoria chimica OEL (base giuridica: AFS 2018:1)	Notazione cutanea
Svizzera	OEL STEL (base giuridica: OLVSNAlF)	870 mg/m ³
Svizzera	OEL STEL (base giuridica: OLVSNAlF)	200 ppm
Svizzera	OEL TWA (base giuridica: OLVSNAlF)	435 mg/m ³
Svizzera	OEL TWA (base giuridica: OLVSNAlF)	100 ppm
Svizzera	Categoria chimica OEL (base giuridica: OLVSNAlF)	Notazione cutanea
Svizzera	OEL BLV (base giuridica: OLVSNAlF)	2 g/l Parametro: acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo del processo: fine turno

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici appropriati

Nelle immediate vicinanze di qualsiasi luogo in cui sussista il rischio potenziale di esposizione devono essere disponibili punti di irrigazione oculare d'emergenza e docce di sicurezza. Assicurare un'adeguata ventilazione, specialmente in zone chiuse. Assicurarsi che siano rispettate tutte le normative nazionali/locali. Utilizzare rilevatori di gas nei casi in cui potrebbero essere rilasciati gas o vapori infiammabili. Seguire le corrette procedure di messa a terra per evitare le scariche di elettricità statica. Utilizzare impianti a prova di esplosione. Guanti. Indumenti protettivi. Occhiali protettivi. Ventilazione insufficiente: indossare un apparecchio di protezione respiratoria. I dispositivi di protezione individuale devono essere scelti in conformità al Regolamento (UE) 2016/425, agli standard CEN e in accordo con il fornitore dei dispositivi di protezione.

Dispositivo di protezione individuale



MED-6613-2 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Materiali per indumenti protettivi	Materiali e tessuti resistenti alle sostanze chimiche. Indossare indumenti completamente ignifughi o in tessuti ritardanti di fiamma.
Protezione per le mani	Indossare guanti protettivi.
Protezione per gli occhi	Occhiali di sicurezza per sostanze chimiche.
Protezione della pelle e del corpo	Indossare indumenti protettivi adeguati.
Protezione delle vie respiratorie	In caso di superamento dei limiti di esposizione o di comparsa di irritazioni, indossare una protezione per le vie respiratorie approvata. Quando la ventilazione del locale è insufficiente, in caso di atmosfera povera di ossigeno o se i livelli d'esposizione non sono noti, indossare una protezione approvata per le vie respiratorie.
Altre informazioni	Durante l'uso, non mangiare, bere o fumare.

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	Liquido
Colore, aspetto	Nero
Odore	Solvente
Soglia olfattiva	Nessun dato disponibile
pH	Nessun dato disponibile
Velocità di evaporazione	Nessun dato disponibile
Punto di fusione	Nessun dato disponibile
Punto di congelamento	Nessun dato disponibile
Punto di ebollizione	140 °C (284 °F)
Punto di infiammabilità	27 °C (80,6 °F)
Temperatura di autoaccensione	Nessun dato disponibile
Temperatura di decomposizione	Nessun dato disponibile
Infiammabilità (solidi, gas)	Non applicabile
Tensione di vapore	Nessun dato disponibile
Densità di vapore relativa a 20 °C	Nessun dato disponibile
Densità relativa	< 1 (acqua = 1)
Solubilità	Nessun dato disponibile
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua	Nessun dato disponibile
Viscosità	Nessun dato disponibile
Proprietà esplosive	Nessun dato disponibile
Proprietà ossidanti	Nessun dato disponibile
Limiti di esplosività	Nessun dato disponibile
Rapporto aspetto particelle	Non applicabile
Stato di aggregazione delle particelle	Non applicabile
Stato di agglomerazione delle particelle	Non applicabile
Area di superficie specifica delle particelle	Non applicabile
Polverosità delle particelle	Non applicabile

9.2. Altre informazioni

Contenuto COV	30-50 %
---------------	---------

MED-6613-2 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1. Reattività

Reagisce violentemente con sostanze molto ossidanti. Aumentato rischio di incendio o esplosione. Il contatto con acqua, alcol, acidi o basi e molti metalli o composti metallici potrebbe liberare idrogeno infiammabile che può formare miscele esplosive nell'aria.

10.2. Stabilità chimica

Liquido e vapori infiammabili. Possono formarsi miscele di vapore-aria infiammabili o esplosive.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si verifica polimerizzazione pericolosa. Il gas idrogeno sviluppato è infiammabile e può formare miscele esplosive con l'aria.

10.4. Condizioni da evitare

Luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse, calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme libere, materiali incompatibili e altre fonti di accensione.

10.5. Materiali incompatibili

Alcoli. Metalli. Acidi forti, basi forti e sostanze molto comburenti. Acqua.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Può produrre gas idrogeno esplosivo a contatto con sostanze incompatibili o in caso di decomposizione termica. La decomposizione termica può produrre: Ossidi di carbonio (CO, CO₂). Ossidi di metalli. Ossidi di azoto. Ossidi di silicio. Si decompone sopra i 150 °C (>300 °F) rilasciando vapori di formaldeide. La formaldeide è un potenziale cancerogeno e può agire come potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e della pelle. La formaldeide può anche causare irritazione oculare e delle vie respiratorie.

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008

Vie di esposizione probabili	Cutanea; contatto con gli occhi; ingestione
Tossicità acuta (orale)	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità acuta (cutanea)	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità acuta (inalazione)	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Terra di diatomee a base di silicio, amorfa (68855-54-9)	
LD50 orale, ratto	> 2000 mg/kg
LC50 inalazione, ratto	> 2,6 mg/l/4h (nessun decesso)
3-butin-2-olo, 2-metil- (115-19-5)	
LD50 Orale, ratto	1950 mg/kg
LD50 Cutanea, ratto	> 2000 mg/kg (nessun decesso)
LC50 Inalazione, ratto	> 21300 mg/m ³ (tempo di esposizione: 4 ore)
LC50 Inalazione, ratto	> 21,3 mg/l/4h
Massa di reazione di etilbenzene e xilene	
LD50 Orale, ratto	3.523 mg/kg
LC50 Inalazione, ratto	6700 ppm/4 ore

Corrosione cutanea/irritazione cutanea	Provoca irritazione cutanea.
Lesione/irritazione oculari	Provoca grave irritazione oculare.
Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Mutagenicità sulle cellule germinali	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

MED-6613-2 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Cancerogenicità	Non classificato. (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità per la riproduzione	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola	Può irritare le vie respiratorie.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta	Può provocare danni agli organi (organi uditivi) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Pericolo in caso di aspirazione	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Sintomi/lesioni dopo l'inalazione	Irritazione alle vie respiratorie e alle altre membrane mucose.
Sintomi/lesioni dopo il contatto con la pelle	Arrossamento, dolore, gonfiore, prurito, bruciore, secchezza e dermatite.
Sintomi/lesioni dopo il contatto con gli occhi	Il contatto determina un'irritazione grave con rossore e gonfiore della congiuntiva.
Sintomi/lesioni dopo l'ingestione	Durante l'ingestione o il vomito può verificarsi aspirazione nei polmoni che può danneggiare i polmoni.
Sintomi cronici	Può provocare danni agli organi (organi uditivi) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) non elencata di seguito in questa miscela non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli esseri umani in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione A del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605 o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1. Tossicità

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuta)	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronica)	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

3-butin-2-olo, 2-metil- (115-19-5)	
LC50 - Pesce [1]	3120 - 3480 mg/l (tempo di esposizione: 96 ore - Specie: Pimephales promelas [flusso continuo])
CE50 - Crostacei	500 mg/l (tempo di esposizione: 48 ore - Specie: Daphnia magna)
CE50 - Altri organismi acquatici [1]	500 mg/l (tempo di esposizione: 72 ore - Specie: Desmodesmus subspicatus)
LC50 - Pesce [2]	2200 - 4600 mg/l (tempo di esposizione: 96 ore - Specie: Leuciscus idus [statico])
CE50 - Altri organismi acquatici [2]	500 mg/l (tempo di esposizione: 96 ore - Specie: Desmodesmus subspicatus)

12.2. Persistenza e degradabilità

MED-6613-2 Part B	
Persistenza e degradabilità	Non determinate.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

MED-6613-2 Part B	
Potenziale di bioaccumulo	Non determinato.

MED-6613-2 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Terra di diatomee a base di silicio, amorfa (68855-54-9)	
Pesce BCF	Nessun bioaccumulo noto
3-butin-2-olo, 2-metil- (115-19-5)	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	0,318 a 25 °C
Massa di reazione di etilbenzene e xilene	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	3,49 a 30 °C (a pH >=5-<=8)

12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non contiene sostanze PBT/vPvB >= 0,1% valutate in conformità al regolamento REACH, allegato XVIII

12.6. Proprietà che alterano il sistema endocrino

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) non elencata di seguito in questa miscela non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli organismi non bersaglio in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione B del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605 o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

12.7. Altri effetti avversi

Altre informazioni Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Raccomandazioni per lo smaltimento del prodotto/dell'imballaggio Smaltire i contenuti/il contenitore in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e internazionali.

Ulteriori informazioni Maneggiare con cura i contenitori vuoti, poiché i vapori residui sono infiammabili.

Ecologia - Materiali di rifiuto Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Le descrizioni di spedizione qui riportate sono state preparate in linea con determinate supposizioni al momento della pubblicazione della SDS e possono essere differenti in base ad alcune variabili note o sconosciute al momento della pubblicazione.

In conformità ad ADR/RID/IMDG/IATA/ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numero ONU o numero ID				
UN 1307	UN 1307	UN 1307	UN 1307	UN 1307
14.2. Nome di spedizione dell'ONU				
XILENI (SOLUZIONE)	XILENI (SOLUZIONE)	Xileni (Soluzione)	XILENI (SOLUZIONE)	XILENI (SOLUZIONE)
14.3. Classe di pericolo del trasporto				
3	3	3	3	3
				
14.4. Gruppo di imballaggio				
III	III	III	III	III

MED-6613-2 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.5. Pericoli per l'ambiente				
Pericoloso per l'ambiente: No	Pericoloso per l'ambiente: No Inquinante marino: No	Pericoloso per l'ambiente: No	Pericoloso per l'ambiente: No	Pericoloso per l'ambiente: No

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

14.7. Trasporto marittimo in lotti secondo gli strumenti IMO

Non applicabile

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Regolamenti UE

15.1.1.1. Informazioni sull'Allegato XVII REACH

Non contiene sostanze REACH che presentino restrizioni in base all'Allegato XVII

15.1.1.2. Informazioni sull'elenco dei candidati REACH

Non contiene sostanze presenti nell'elenco di sostanze candidate REACH

15.1.1.3. POP (2019/1021) - Informazioni persistenti sugli inquinanti organici

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sugli inquinanti organici persistenti

15.1.1.4. Regolamento PIC UE (649/2012) - Informazioni su esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 riguardante l'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose.

15.1.1.5. REACH Allegato XIV Informazioni

Non contiene sostanze riportate nel regolamento REACH Allegato XIV

15.1.1.6. Informazioni sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1005/2009)

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.1.1.7. Informazioni sull'inventario CE

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.1.1.8. Altre informazioni

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.1.2. Regolamenti nazionali

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.1.3. Inventari internazionali

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state effettuate valutazioni della sicurezza chimica

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

MED-6613-2 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Data di preparazione o ultima
revisione
Fonti dei dati

29/11/2023

Le informazioni e i dati ottenuti e utilizzati nella creazione di questa scheda di dati di sicurezza possono provenire da iscrizioni a database, siti Web di organismi di regolamentazione governativi ufficiali, informazioni specifiche del fornitore o del fabbricante di ingredienti/prodotti e/o risorse che includono dati e classificazioni specifici della sostanza ai sensi di GHS o della successiva adozione di GHS.

Altre informazioni

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Testo completo delle indicazioni di pericolo H:

Tossic. acuta 4 (cutanea)	Tossicità acuta (cutanea), Categoria 4
Tossic. acuta 4 (inalazione: vapore)	Tossicità acuta (inalazione: vapore), Categoria 4
Tossic. acuta 4 (orale)	Tossicità acuta (orale), Categoria 4
Toss. asp. 1	Pericolo in caso di aspirazione, Categoria 1
Les. oculare 1	Lesione oculare/Irritazione oculare grave, Categoria 1
Irrit. oculare 2	Lesione oculare/Irritazione oculare grave, Categoria 2
Liq. infiamm. 2	Liquidi infiammabili, Categoria 2
Liq. infiamm. 3	Liquidi infiammabili, Categoria 3
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H302	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H332	Nocivo se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H361	Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Ripr. 2	Tossicità per la riproduzione, Categoria 2
Irrit. cutanea 2	Corrosione cutanea/Irritazione cutanea, Categoria 2
STOT RE 1	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta, Categoria 1
STOT RE 2	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta, Categoria 2
STOT SE 3	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola, Categoria 3, Irritazione delle vie respiratorie

Classificazione e procedura usate per ricavare la classificazione per le miscele secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

Liq. infiamm. 3	Sulla base dei dati del test
Irrit. cutanea 2	Metodo di calcolo
Irritaz. oculare 2	Metodo di calcolo
STOT SE 3	Metodo di calcolo
STOT RE 2	Metodo di calcolo
Toss. asp. 1	Giudizio dell'esperto

MED-6613-2 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Indicazione dei cambiamenti

Sezione	Modifica	Data della modifica	Versione
1	Lingua modificata	29/11/2023	5.0
2	Classificazione modificata; testo modificato	29/11/2023	5.0
3	Dati modificati; Lingua modificata	29/11/2023	5.0
4	Lingua modificata	29/11/2023	5.0
5	Lingua modificata	29/11/2023	5.0
6	Lingua modificata	29/11/2023	5.0
7	Lingua modificata	29/11/2023	5.0
8	Dati modificati; Lingua modificata	29/11/2023	5.0
9	Dati modificati	29/11/2023	5.0
10	Lingua modificata	29/11/2023	5.0
11	Dati modificati; Lingua modificata	29/11/2023	5.0
12	Dati modificati; Lingua modificata	29/11/2023	5.0
13	Lingua modificata	29/11/2023	5.0
14	Lingua modificata	29/11/2023	5.0
15	Lingua modificata	29/11/2023	5.0
16	Lingua modificata	29/11/2023	5.0

Abbreviazioni e acronimi

ACGIH - Conferenza americana degli igienisti industriali governativi

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne

ADR - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

STA - Stima della tossicità acuta

BCF - Fattore di bioconcentrazione

BEI - Indici di esposizione biologica (BEI)

BOD - Richiesta biochimica di ossigeno

N. CAS - Numero del Chemical Abstracts Service

CLP - Regolamento sulla classificazione, sull'etichettatura e sull'imballaggio (CE) n. 1272/2008

COD - Richiesta chimica di ossigeno

CE - Comunità europea

CE50 - Concentrazione efficace mediana

CEE - Comunità economica europea

EINECS - Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale

N. EmS (Incendio) - Piano di emergenza incendio IMDG

N. EmS (Fuoriuscite) - Piano di emergenza fuoriuscite IMDG

UE - Unione europea

CrE50 - CE50 in Termini di riduzione del tasso di crescita

GHS - Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche

IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro

IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo

Codice IBC - Codice internazionale trasporto carichi chimici alla rinfusa

IMDG - Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose

IPRV - Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis

IOELV - Valore limite indicativo di esposizione professionale

LC50 - Concentrazione letale mediana

LD50 - Dose letale mediana

LOAEL - Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso

LOEC - Concentrazione più bassa a cui si osserva un effetto

Log Koc - Coefficiente di ripartizione carbone organico-acqua del suolo

Log Kow - Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua

Log Pow - Rapporto tra le concentrazioni all'equilibrio (Ci) di una sostanza disciolta in un sistema costituito da due solventi pressoché immiscibili, in questo caso ottanolo e acqua

MAK - Concentrazione massima sul luogo di lavoro/Concentrazione massima ammissibile

MARPOL - Convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento

NDS - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie

NDSch - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Pulapowe

NOAEL - Livello senza effetti avversi osservati

NOEC - Concentrazione senza effetti osservati

NRD - Nevirsytinas Ribinis Dydis

NTP - Programma nazionale sulla tossicità

OEL - Limiti di esposizione professionale

PBT - Persistente, bioaccumulabile e tossico

PEL - Limite di esposizione ammissibile

pH - Idrogeno potenziale

REACH - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche

RID - Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia

SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata

SDS - Scheda di dati di sicurezza

STEL - Limite di esposizione a breve termine

STOT - Tossicità specifica per organi bersaglio

TA-Luft - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft

TEL TRK - Concentrazioni di orientamento tecnico

ThOD - Domanda teorica di ossigeno

TLM - Limite di tolleranza mediano

TLV - Valore limite di soglia

TPRD - Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis

TRGS 510 - Technische Regel für Gefahrstoffe 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern

TRGS 552 - Technische Regeln für Gefahrstoffe - N-Nitrosamine

TRGS 900 - Technische Regel für Gefahrstoffe 900 -

Arbeitsplatzgrenzwerte

TRGS 903 - Technische Regel für Gefahrstoffe 903 - Biologische Grenzwerte

TSCA - Control Act per le sostanze tossiche

TWA - Media ponderata nel tempo

VOC - Composti organici volatili

VLA-EC - Valor Límite Ambiental Exposición de Corta Duración

VLA-ED - Valor Límite Ambiental Exposición Diaria

VLE - Valeur Limite D'exposition

VME - Valeur Limite De Moyenne Exposition

vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

WEL - Limite di esposizione sul posto di lavoro

WGK - Wassergefährdungsklasse

MED-6613-2 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Valore limite base giuridica*

*Include quanto segue ed eventuali normative/disposizioni correlate e successivi emendamenti

UE - 2019/1831 UE in conform. a 98/24/CE - Direttiva 2019/1831/UE del 24 ottobre 2019 che stabilisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale ai sensi della Direttiva del Consiglio 98/24/CE ed emendamento delle Direttive della Commissione 2000/39/CE.

UE - 2019/1243/UE, e 98/24/CE - Direttiva del Consiglio 98/24/CE sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici sul lavoro e regolamento dell'emendamento (UE) 2019/1243.

Austria - BGBl. II n. 254/2018 - Ordinanza sui valori limite per le sostanze sul posto di lavoro e sugli cancerogeni del Ministero federale dell'economia e del lavoro, pubblicata nel 2003, Appendice 1: elenco delle sostanze, pubblicato tramite: Ministero dell'economia e del lavoro della Repubblica austriaca, emendato nella Gazzetta Governativa II (BGBl. II) n. 119/2004 e BGBl. II n. 242/2006, BGBl. II n. 243/2007, infine modificato nella BGBl. I n. 51/2011, BGBl. II n. 186/2015, BGBl. II N. 288/2017 emendato da BGBl. II n. 254/2018.

Austria - BLV BGBl. II N. 254/2018 - Ordinanza sul monitoraggio sanitario sul posto di lavoro 2008, pubblicata attraverso BGBl. II n. 224/2007 dal Ministro austriaco del lavoro e degli affari sociali, infine modificata attraverso BGBl. II n. 254/2018

Belgio - Decreto regio 21/01/2020 - Decreto regio che modifica il titolo 1 relativo agli agenti chimici nel Libro VI del codice di benessere sul lavoro, per quanto riguarda l'elenco dei valori limite di esposizione agli agenti chimici e il titolo 2 relativo a cancerogeni, mutageni e reprotossici del Libro VI del codice di benessere sul lavoro (1)

Bulgaria - Reg. n. 13/10 - Regolamento n. 13 del 30 dicembre 2003 sulla protezione dei lavoratori da pericoli correlati all'esposizione ad agenti chimici sul lavoro, Codice Allegato n. 1 Valori limite degli agenti chimici nell'aria dell'ambiente di lavoro e Allegato n. 2 Valori limite biologici degli agenti chimici e dei loro metaboliti (biomarcatori di esposizione) o biomarcatori di effetto Modificato da: 71/2006, 67/2007, 2/2012, 46/2015, 73/2018, 5/2020 e Regolamento n. 10 del 26 settembre 2003 sulla protezione dei lavoratori dai rischi associati all'esposizione a cancerogeni e mutageni al lavoro Allegato n. 1 Limiti di esposizione professionale, Modificato da: 8/2004, 46/2015, 5/2020

Croazia - OG n. 91/2018 - Regolamento sulla protezione dei lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose sul lavoro, i valori limite di esposizione e i valori limite biologici. Gazzetta Ufficiale n. 91 del 12 ottobre 2018

Cipro - KDP 16/2019 - Regolamento del Consiglio dei Ministri di Cipro 268/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche) Articolo 38, come modificato dal Regolamento 16/2019 e dal Regolamento del Consiglio dei Ministri 153/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche cancerogene), come modificato dal Regolamento 493/2004 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche cancerogene) E dalla Legge 47(I) 2000 - Salute e sicurezza sul lavoro (Amianto), come modificato dal Decreto 316/2006.

Repubblica Ceca - Reg. 41/2020 - Regolamento 41/2020 che modifica il Regolamento 361/2007 del Coll. recante i Limiti di esposizione professionale e successive modifiche

Repubblica Ceca - Decreto n. 107/2013 - Decreto n. 107/2013 Coll., che modifica il Decreto n. 432/2003 Coll., recante le condizioni per l'applicazione del lavoro in categorie, i valori limite per i parametri dei test di esposizione biologica, la raccolta delle condizioni di materiale biologico per l'esecuzione dei test di esposizione biologica e i requisiti per la segnalazione del lavoro con amianto e agenti biologici

Danimarca - BEK n. 698 del 28/05/2020 - Ordinanza sui valori limite per sostanze e materiali, L'ordinanza di legge n. 507 del 17 maggio 2011, Appendice 1 - Limiti per l'inquinamento atmosferico, ecc. e Appendice 3 - Valori di esposizione biologica, emendati da: n. 986 dell'11 ottobre 2012, n. 655 del 31 maggio 2018, n. 1458 del 13 dicembre 2019, n. 698 del 28

Grecia - PWHSE - Limiti di esposizione professionale - Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione a determinate sostanze chimiche durante la giornata lavorativa (ultimo emendamento 82/2018) e Limiti di esposizione professionale - Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione a determinate sostanze chimiche cancerogene e mutagene (ultimo emendamento 26/2020) e Decreto presidenziale 212/2006 - Tutela dei lavoratori esposti all'amianto.

Ungheria - Decreto 05/2020 - 5/2020. (II. 6) Decreto ITM sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici

Irlanda - 2020 COP - 2020 Codice deontologico per le normative sugli agenti chimici, Allegato 1

Italia - Decreto 81 - Titolo IX, Allegato XLIII e XXXVIII, Limiti di esposizione professionale e Allegato XXXIX Valori obbligatori dei limiti biologici e monitoraggio della salute, Articolo 1, Legge 123 del 3 agosto 2007, Decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, Ultimo emendamento: Gennaio 2020

Italia - IMDFN1 - Decreto ministeriale del 20 agosto 1999 Nota finale (1)

Lettonia - Reg. n. 325 - Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 325 - Requisiti di protezione del lavoro in caso di contatto con sostanze chimiche presso i luoghi di lavoro, emendato dal Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 92, 163, 407 e n. 11.

Lituania - HN 23:2011 - Standard di igiene lituano HN 23:2011 Valori limite di esposizione professionale, emendati dall'ordine V-695/A1-272.

Lussemburgo - A-N 684 - Regolamento granducale del 20 luglio 2018 che modifica il Regolamento granducale del 14 novembre 2016 relativo alla tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti contro i rischi associati agli agenti chimici sul posto di lavoro. Gazzetta Ufficiale del Granducato di Lussemburgo, A-N°684 del 2018

Malta - MOSHAA Ch. 424 - Legge di Malta sulle autorità per la salute e la sicurezza sul lavoro: Capitolo 424 come emendato da: Nota legale 353, 53, 198 e 57.

Paesi Bassi - OWCRV - Regolamento sulle condizioni di lavoro sul lavoro, Valori limite per le sostanze nocive per la salute, Allegato XVIII, aggiornato dal 1° agosto 2020.

Norvegia - FOR-2020-04-060695 - Regolamento di azione e valori limite per gli agenti fisici e chimici nell'ambiente di lavoro e gli agenti biologici classificati, FOR-2011-12-06-1358, Aggiornato da: FOR-2020-04-06-695, FOR-2020-03-23-402, FOR-2018-12-20-2186, FOR-2018-08-21-1255 e FOR-2017-12-20-2353.

Polonia - Dz. U. 2020 Nr. 61 - Regolamento del Ministro della famiglia, del lavoro e delle politiche sociali del 12 giugno 2018 sulle più alte concentrazioni e intensità consentite di fattori dannosi per la salute nell'ambiente di lavoro Dz.U. 2018 n. 1286 del 12 giugno 2018, Allegato 1 - Elenco dei valori delle più alte concentrazioni chimiche ammissibili e dei fattori di polvere nocivi per la salute in ambiente di lavoro, modificato da: Dz. U. 2020 n. 61.

Portogallo - Norma portoghese NP 1796:2014 - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici. Tabella 1 - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici (OEL), D.L. 35/2020.

Romania - Dic. Gr. n. 1.218 - Decisione governativa n. 1.218 del 06/09/2006 sui requisiti minimi di salute e sicurezza per la protezione dei lavoratori dai rischi correlati all'esposizione ad agenti chimici, Allegato n. 1 Valori obbligatori del limite di esposizione professionale nazionale per agenti chimici. Modificato con delibera n. 157, 584, 359 e 1.

Slovacchia - Decreto gov. 33/2018 - Decreto governativo della Repubblica Slovacca 33/2018 del 17 gennaio 2018 che modifica il Decreto governativo della Repubblica Slovacca 355/2006 sulla tutela della salute dei dipendenti quando si lavora con agenti chimici.

Slovenia - n. 79/19 - Regolamento per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze

MED-6613-2 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

maggio 2020

Estonia - Regolamento n. 105 - Requisiti di salute e sicurezza per l'uso di sostanze chimiche e materiali pericolosi contenenti tali sostanze e limiti di esposizione professionale agli agenti chimici Governo della Repubblica, Regolamento n. 105 del 20 marzo 2001, emendato il 17 ottobre 2019 e il 17 gennaio 2020.

Finlandia - HTP-ARVOT 2020 - Concentrazioni notoriamente pericolose, 654/2020 Valori limite di esposizione professionale 2020 Pubblicazioni del Ministero degli affari sociali e della salute 2020:24 Allegati 1, 2 e 3.

Francia - INRS ED 984 - Valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici in Francia Pubblicato nel 2016 dall'INRS National Institute of Research and Safety Health and safety of work, aggiornato da: Decreto 2016-344, JORF n. 0119 e Decreto 2019-1487.

Francia - Decreto 2009-1570 - Decreto 2009-1570 del 15 dicembre 2009, relativo al controllo del rischio chimico sui luoghi di lavoro.

Germania - TRGS 900 - Limiti di esposizione professionale, Regole tecniche per le sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

Germania - TRGS 903 - Limiti biologici di soglia (valori BGW), Regole tecniche per le sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

Gibilterra - LN. 2018/131 - Normative per le fabbriche (Controllo degli agenti chimici sul lavoro) 2003 LN. 2003/035, modificate da LN. 2008/035, LN. 2008/050, LN. 2012/021, LN. 2015/143, LN. 2018/181.

cancerogene o mutagene. Allegato III - Classificazione e livelli vincolanti di sostanze cancerogene o mutagene per l'esposizione professionale. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 101/2005. Emendato da 38/15 e 79/19. Regolamento per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze chimiche sul luogo di lavoro. Repubblica di Slovenia, n. 100/2001. Allegato I - Elenco dei valori limite di esposizione professionale vincolanti. Modificato da 39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19

Spagna - AFS 2018:1 - ISTITUTO NAZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA AL LAVORO. Limiti di esposizione professionale per gli agenti chimici in Spagna. Tabelle 1 e 3. Ultima edizione feb. 2019

Svezia - AFS 2018:1 - Statuto dell'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro, AFS 2018:1

L'Ordinanza dell'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro e orientamenti generali sui valori igienici limite

Svizzera - OLVSNAIF - Valori limite professionali 2020 Fondo assicurativo nazionale svizzero contro gli incidenti. Elenco dei valori limite biologici (BAT-Werte) ed Elenco dei valori MAK.

Le informazioni fornite in questa scheda di dati di sicurezza (SDS) sono state preparate basandosi su dati che si ritengono accurati alla data di rilascio di questa SDS. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, NUSIL TECHNOLOGY LLC E LE AZIENDE SUE AFFILIATE ("NUSIL") ESCLUDONO ESPRESSAMENTE QUALSIASI RESPONSABILITÀ SU DICHIARAZIONI E GARANZIE RIGUARDO ALLE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, PER QUANTO RIGUARDA ACCURATEZZA, COMPLETEZZA, IDONEITÀ DI SCOPO O UTILIZZO, COMMERCIALIZZABILITÀ, ASSENZA DI VIOLAZIONI, PRESTAZIONI, SICUREZZA, COMPATIBILITÀ E STABILITÀ. La presente SDS è intesa come guida all'uso, alla manipolazione, allo stoccaggio e allo smaltimento appropriati del prodotto a cui si riferisce da parte di personale appositamente qualificato e non è da considerarsi esaustiva. Gli utenti dei prodotti NuSil sono avvisati di eseguire i propri test ed esercitare il proprio giudizio per determinare la sicurezza, l'adeguatezza e l'uso appropriato, la manipolazione, la conservazione e lo smaltimento di ogni prodotto e combinazione di prodotti per i propri scopi e usi. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, NUSIL DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI NUSIL; INOLTRE L'ACQUIRENTE, UTILIZZANDO I PRODOTTI NUSIL, ACCETTA CHE IN NESSUN CASO NUSIL SARÀ RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, INDIRECTI, ACCIDENTALI, PUNITIVI O CONSEGUENZIALI DI ALCUN TIPO O GENERE, INCLUSI, SENZA LIMITAZIONI, PERDITA DI PROFITTI, DANNI ALLA REPUTAZIONE, RITIRO DEL PRODOTTO O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ.

SDS Nusil UE GHS (2020/878)